



*FinecoBank S.p.A. - Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11
Direzione Generale - 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16
Capitale Sociale Euro 201.819.855,93 interamente sottoscritto e versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
FinecoBank - Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015
P.Iva 12962340159 Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-
Lodi 01392970404 R.E.A. n. 1598155
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di
Tutela dei depositi.
PEC: finecobankspa.pec@pec.finecobank.com*

NOTA INFORMATIVA

relativa al Programma di offerta di *Leverage Certificates*

e denominati:

Certificati Turbo Long e Certificati Turbo Short

di

FinecoBank S.p.A.

Redatta ai sensi della Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificata e integrata, degli artt. 15 e 20 paragrafo 3 e degli allegati 14 e 17 al Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017

Documento depositato presso la Consob in data 3 luglio 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0066295/25 del 2 luglio 2025.

La presente nota informativa, come di volta in volta eventualmente modificata ed integrata per mezzo di un supplemento, (la “**Nota Informativa**”), unitamente al Documento di Registrazione sull’Emittente (depositato presso la Consob in data 13 giugno 2025, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0059383/25 del 12 giugno 2025), come di volta in volta eventualmente modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato durante il corso di validità della presente Nota Informativa, costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “**Regolamento Prospetti**”) e del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il “**Regolamento Delegato 980**”).

La presente Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l’obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fatti significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

La presente Nota Informativa sarà integrata, in occasione di ciascuna offerta, dalle Condizioni Definitive, che saranno rese pubbliche, congiuntamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione, ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento Prospetti, mediante pubblicazione sul sito dell’Emittente <https://finecobank.com/it/online/> nell’apposita sezione:



<https://finecobank.com/it/online/popup/certificati-fineco> ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente) e del/i Collocatore/i.

Una copia cartacea del Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, unitamente ai documenti incorporati mediante riferimento, alle Condizioni Definitive e alla Nota di Sintesi della specifica emissione, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Milano, P.zza Durante, 11.

L'adempimento della pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Pagina Bianca

INDICE

DEFINIZIONI	7
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA DI OFFERTA	14
PARTE PRIMA	16
1. FATTORI DI RISCHIO	16
1.1 Fattori di Rischio connessi alla natura dei Certificati	16
1.1.1 Rischio correlato alla complessità dei Certificati	16
1.1.2 Rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito	17
1.1.3 Rischio legato al verificarsi di un Evento di Knock Out	17
1.1.4 Rischio relativo alla presenza di un Effetto Leva	18
1.1.5 Rischio di prezzo	19
1.1.6 Rischio relativo al livello dello Strike	19
1.1.7 Rischio di cambio	20
1.1.8 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	20
1.1.9 Rischio di vendita degli strumenti finanziari prima della scadenza	21
1.1.10 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione/Offerta	21
1.1.11 Rischio di credito per il sottoscrittore/acquirente dei Certificati	22
1.1.12 Rischio di liquidità	22
1.1.13 Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente	23
1.1.14 Rischio inflazione	24
1.1.15 Rischio di estinzione anticipata e liquidazione	24
1.1.16 Rischio di ritenuta relativo al Hiring Incentives to Restore Employment Act	24
1.1.17 Rischio di cambiamento del regime fiscale	25
1.1.18 Rischio di assenza di rating dei Certificati	25
1.2 Fattori di Rischio connessi al Sottostante	25
1.2.1 Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante	25
1.2.2 Rischio relativo ai Certificati legati a Tasso di Cambio come Sottostante	26
1.2.3 Rischio relativo ai Certificati legati a Contratti Future su Indici o Commodities come Sottostanti	26
1.2.4 Rischio relativo alla volatilità del Sottostante	27
1.2.5 Rischi connessi a mercati emergenti	27
1.2.6 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento	27
1.2.7 Rischio di Eventi Rilevanti e conseguente estinzione anticipata dei Certificati	28
1.2.8 Rischio di Eventi di Turbativa di mercato	29
1.2.9 Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante successivamente all'emissione	29
1.2.10 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi	29
1.3 Rischi connessi all'Offerta Pubblica e all'ammissione alle negoziazioni dei Certificati	29
1.3.1 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di emittente e quello di distributore sul pertinente MTF, intermediario offerente, responsabile del collocamento, market maker, specialist o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i dei Certificati	29
1.3.2 Rischio relativo alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta	30
1.3.3 Rischio relativo alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario	30
1.3.4 Rischio connesso all'acquisto dei Certificati sul mercato secondario	31
1.3.5 Rischio di revoca o ritiro dell'Offerta	31
1.3.6 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta	31
1.3.7 Rischio di sostituzione dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo	31
1.3.8 Rischio connesso all'eventuale distribuzione su un MTF	31

PARTE SECONDA	33
1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	33
1.1 Persone responsabili	33
1.2 Dichiarazione di responsabilità	33
1.3 Relazioni e pareri di esperti	33
1.4 Informazioni provenienti da terzi	33
1.5 Dichiarazione dell'Emittente	33
2. FATTORI DI RISCHIO	34
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	35
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta	35
3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	35
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI DA OFFRIRE AL PUBBLICO	36
4.1 Informazioni relative ai titoli	36
(i) Descrizione della tipologia e della classe dei titoli	36
(ii) Codice ISIN	37
4.2 Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore delle attività sottostanti	37
4.3 Valuta di emissione dei Certificati	37
4.4 Data di Emissione dei Certificati	37
4.5 Ranking dei Certificati	37
4.6 Forma e trasferimento dei Certificati	38
4.7 Data di Scadenza e Data di Esercizio	39
4.8 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo	39
4.8.1 Importo Differenziale	40
4.8.2 Importo di Knock Out	41
4.8.3 Agente per il Calcolo	42
4.9 Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio	42
4.10 Descrizione delle modalità di regolamento dei Certificati	46
4.11 Informazioni relative al Sottostante	47
4.11.1 Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante	47
4.11.2 Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti	48
4.12 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi	53
4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	53

4.14	Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati	53
4.15	Regime Fiscale	53
5.	TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DEI TITOLI	59
5.1	Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione o acquisto dei Certificati	59
5.1.1	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	59
5.1.2	Ammontare totale dell'offerta/emissione	59
5.1.3	Validità dell'offerta	60
5.1.4	Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	66
5.1.5	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione o dell'acquisto	66
5.1.6	Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli	66
5.1.7	Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	67
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione	67
5.2.1	Investitori potenziali	67
5.2.2	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato	67
5.3	Prezzo di emissione e di offerta	68
5.4	Collocamento e sottoscrizione	69
5.4.1	Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori	69
5.4.2	Organismi incaricati del servizio finanziario	70
5.4.3	Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione	70
5.4.4	Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento	70
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	71
6.1	Ammissione alla Quotazione	71
6.2	Mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF	71
6.3	Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta	71
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	73
7.1	Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione	73
7.2	Informazioni sottoposte a revisione	73
7.3	Informazioni successive all'emissione	73
8.	MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE	74

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

Agente per il Calcolo indica l'Emittente, oppure il soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva il diritto di nominare un nuovo soggetto che svolga le funzioni di Agente per il Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente per il Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute alla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa.

L'Agente per il Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente per il Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente per il Calcolo;

Ammontare di Cessazione indica l'ammontare che potrà essere corrisposto ai Portatori nel caso in cui si verifichino Eventi di Turbativa ovvero Eventi Rilevanti, come specificato al Paragrafo 4.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa;

Borsa Italiana indica Borsa Italiana S.p.A., la società di gestione del SeDeX MTF e di EuroTLX®;

Business Center indica il centro finanziario specificato nelle Condizioni Definitive;

Certificati indica i Certificati Turbo che saranno di volta in volta offerti ai sensi del Programma. I Certificati non offrono alcun rendimento garantito. I Certificati sono prodotti derivati a leva di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo (cioè automatico alla Data di Scadenza);

Certificati Turbo indica i Certificati *Turbo Long* e i Certificati *Turbo Short*. I Certificati Turbo si caratterizzano per la presenza di un Livello di Knock Out al raggiungimento del quale si verifica l'estinzione anticipata dei Certificati;

Certificati Turbo Long indica i Certificati che permettono all'investitore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante. Al contrario, l'investitore incorre in uno svantaggio (nei limiti dell'Importo di Knock Out) in caso di diminuzione del valore del Sottostante;

Certificati Turbo Short indica i Certificati che permettono all'investitore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di diminuzione del valore del Sottostante. Al contrario, l'investitore incorre in uno svantaggio (nei limiti dell'Importo di Knock Out) in caso di crescita del valore del Sottostante;

Clearing System o **Sistema di Gestione Accentrata** indica il relativo *clearing system* o sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive, come specificato nel Paragrafo 4.6 (*Forma e trasferimento dei Certificati*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa;

Collocatori indica, ove applicabile, le banche e gli intermediari finanziari, indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati dell'attività di collocamento dei Certificati;

Commodity indica il Sottostante che potrà essere costituito da merci, derivati su merci e indici su merci quotati sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), tutti aventi requisiti di elevata liquidità e a condizione che esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni sui prezzi;

Condizioni Definitive indica le condizioni definitive relative all'Offerta dei Certificati. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente in occasione di ogni Singola Offerta, non appena disponibili e, se possibile, prima dell'inizio dell'Offerta e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente, dall'Emittente;

CONSOB indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Contratto Future su Indici indica il Sottostante che potrà essere costituito da contratti future su indici quotati sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), aventi requisiti di elevata liquidità e a condizione che esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni sui prezzi. Si precisa che gli indici sottostanti a tali contratti non avranno come riferimento criptovalute;

Controparte di Copertura indica le banche o società finanziarie con cui l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono concludere contratti di copertura, le quali possono coincidere con il, o essere selezionati dal, Responsabile del Collocamento e/o dal Collocatore, ove applicabile;

Data/e di Determinazione indica, ove applicabile, la data ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, il valore del Sottostante singolo ai fini della determinazione del Livello di Knock Out, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa.

Qualora una o più date non coincidessero con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata al primo Giorno di Negoziazione successivo;

Data di Emissione indica la data indicata nelle Condizioni Definitive. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data di Esercizio indica la data nella quale viene calcolato l'Importo Differenziale, come specificata nelle Condizioni Definitive, ovvero la data in cui viene rilevato l'Evento di Knock Out;

Data/e di Liquidazione Knock Out indica, ove applicabile, la/e data/e specificata/e nelle Condizioni Definitive nella/e quale/i l'Importo di Knock Out potrà essere liquidato, nel caso in cui si sia verificato l'Evento di Knock Out nel Periodo di Osservazione.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data di Pagamento indica, con riferimento ad ogni Serie, la data indicata nelle Condizioni Definitive, in cui viene corrisposto l'Importo Differenziale.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data di Regolamento indica, ove i Certificati siano offerti al pubblico sul mercato primario, la data in cui i Certificati sono accreditati sui conti dei Portatori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione/acquisto dei Certificati medesimi, specificata nelle Condizioni Definitive. Ove i Certificati siano offerti al pubblico sul mercato secondario, tale data dipende dagli accordi in essere tra i Portatori e il pertinente intermediario.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data di Scadenza indica, per ciascuna Serie, il giorno indicato nelle Condizioni Definitive in cui i Certificati scadono e sono esercitati automaticamente;

Data/e di Valutazione indica, a seconda di quanto stabilito nelle Condizioni Definitive, la data ovvero ciascuna data – indicata nelle Condizioni Definitive – nella quale viene rilevato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo dell'Importo Differenziale, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

Decreti BRRD indica i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 come di volta in volta modificati ed integrati, che recepiscono nell'ordinamento italiano la Direttiva BRRD;

Direct Listing indica la procedura in base alla quale gli strumenti finanziari già emessi sono quotati direttamente senza previo periodo d'offerta sul primario e successivamente offerti al pubblico sul mercato secondario;

Direttiva BRRD indica la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*), come di volta in volta modificata ed integrata;

Distribuzione su un MTF indica il caso in cui sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi di un MTF per la distribuzione dei Certificati ai sensi del regolamento del pertinente MTF. In tal caso, i Certificati possono essere acquistati per il tramite di intermediari autorizzati, inclusi i Collocatori, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul pertinente MTF direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul pertinente MTF - trasmettendoli ad un operatore partecipante al pertinente MTF;

Documento di Registrazione indica il documento di registrazione dell'Emittente depositato presso la Consob in data 13 giugno 2025, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0059383/25 del 12 giugno 2025, come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato durante il corso di validità della presente Nota Informativa;

Evento di Knock Out indica il verificarsi nel Periodo di Osservazione dell'evento a seguito del quale i Certificati saranno liquidati anticipatamente come specificato al Paragrafo 4.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa.

L'Evento di Knock Out verrà tempestivamente comunicato ai Portatori secondo le modalità di cui alla voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa;

Evento di Turbativa di Mercato o Evento di Turbativa indica ogni evento che ai sensi del Paragrafo 4.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa costituisce un Evento di Turbativa di Mercato;

Eventi Rilevanti indica ogni evento che ai sensi del Paragrafo 4.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa costituisce un Evento Rilevante;

FINECO, o l'**Emittente** o la **Società**, indica "FinecoBank S.p.A." con sede in Milano, Piazza Durante 11;

Fixing Sponsor indica, ove applicabile, il soggetto, società o istituzione che determina e pubblica il Tasso di Cambio indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive come Sottostante dei Certificati;

Giorno di Negoziazione indica:

- se il Sottostante è una *Commodity* o un Contratto Future su Indici un giorno considerato giorno di negoziazione dal relativo mercato di quotazione (Mercato di Riferimento);
- se il Sottostante è un Tasso di Cambio, un giorno in cui è prevista la determinazione e/o pubblicazione del relativo valore, da parte del pertinente *Fixing Sponsor* indicato nelle Condizioni Definitive;

Giorno Lavorativo o **Giorno Bancario** indica qualsiasi giorno di calendario in cui il pertinente *Clearing System* e in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer-System* o TARGET2) siano operativi ed effettuino pagamenti. Le Condizioni Definitive potranno, inoltre, indicare ulteriori *Business Centers* pertinenti;

Importo Differenziale indica, con riferimento a ciascuna Serie, ove non si sia verificato l'Evento di Knock Out, l'importo da riconoscere al Portatore alla Data di Scadenza, come determinato dall'Agente per il Calcolo secondo quanto specificato al Paragrafo 4.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa;

Importo di Knock Out indica l'importo, anche pari a zero (0), da riconoscere al Portatore alla relativa Data di Liquidazione Knock Out ove si sia verificato un Evento di Knock Out e indicato nelle Condizioni Definitive secondo quanto previsto al Paragrafo 4.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa;

Intermediari Autorizzati indica, nel caso di Distribuzione su un MTF, gli intermediari autorizzati, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul MTF direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MTF - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MTF ovvero, in caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing, gli intermediari autorizzati tramite i quali è possibile acquistare i Certificati sul pertinente MTF;

Leva o **Effetto Leva** indica quante volte la variazione del valore di un Certificato Turbo è amplificata rispetto alla variazione del valore del Sottostante come specificato al Paragrafo 4.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa;

Livello di Knock Out indica il livello del Sottostante indicato nelle Condizioni Definitive in relazione al quale è condizionato il verificarsi dell'Evento di Knock Out, come specificato al Paragrafo 4.8 (*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa;

Lotto Massimo indica, ove previsto, l'ammontare massimo di richieste per sottoscrivere/acquistare la Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive;

Lotto Minimo indica, ove previsto, l'ammontare minimo di richieste per sottoscrivere/acquistare la Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive;

Mercato di Riferimento indica il mercato nel quale il Sottostante è negoziato, come determinato dall'Agente per il Calcolo tenendo in considerazione la liquidità di tale Sottostante e come indicato nelle Condizioni Definitive;

Modulo di Adesione o Scheda di Adesione indica il modulo o altre modalità equivalenti (incluse a titolo esemplificativo, modalità telematiche) da utilizzarsi ai fini dell'adesione alle Singole Offerte, ove richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e/o come indicato di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive;

MTF indica il mercato Vorvel, segmento di mercato Vorvel *Certificates*, il Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da Vorvel Sim S.p.A. (il “**Mercato Vorvel**”), oppure il mercato SeDeX MTF oppure il mercato EuroTLX[®], questi ultimi sono Sistemi Multilaterali di Negoziazione gestiti da Borsa Italiana (rispettivamente, il “**SeDeX MTF**” e l’“**EuroTLX[®]**”), e/o qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione in Italia;

Nota di Sintesi indica la nota di sintesi della specifica emissione, redatta in conformità all’articolo 7 e all’articolo 8 paragrafi 8 e 9 del Regolamento Prospetti e all’articolo 27 del Regolamento Delegato 980;

Operatore Incaricato indica, nel caso di Distribuzione su un MTF e ove l’incarico non sia svolto dall’Emittente stesso, il soggetto incaricato dall’Emittente che assume l’impegno ad esporre le proposte in vendita dei Certificati sul pertinente MTF ai sensi del regolamento del pertinente MTF;

Parità indica la quantità di Sottostante rappresentata da un Certificato Turbo e indicata di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive;

Periodo di Offerta indica, ove previsto, il periodo in cui è possibile aderire alle Singole Offerte, come specificato nelle Condizioni Definitive;

Periodo di Osservazione indica, ai fini dell'Evento di Knock Out, il periodo indicato nelle Condizioni Definitive. La rilevazione del Valore di Riferimento durante il Periodo di Osservazione sarà continua per l’intero periodo;

Periodo di Tempo indica, con riferimento agli eventi di turbativa - salvo diversamente indicato nelle Condizioni Definitive - il periodo, non inferiore ad un giorno, compreso tra la Data di Determinazione e la Data di Emissione (inclusa). Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive il Periodo di Tempo sarà pari a 5 (cinque) Giorni Bancari;

Portatore indica l'investitore nei Certificati;

Prezzo di Emissione indica, con riferimento ad ogni Serie, il prezzo dei Certificati all’emissione, come determinato dall’Emittente alla Data di Emissione, e indicato nelle Condizioni Definitive.

In particolare, il Prezzo di Emissione sarà, nel caso dei Certificati Turbo Long, pari alla differenza tra il valore registrato dal Sottostante alla Data di Emissione e lo Strike e, nel caso dei Certificati Turbo Short, pari alla differenza tra lo Strike e il valore registrato dal Sottostante alla Data di Emissione, in entrambi i casi tenuto conto della Parità e del Tasso di Cambio di Riferimento, ove applicabile.

Potranno essere previsti costi/commissioni a carico dell'investitore inclusi nel Prezzo di Emissione;

Prezzo di Offerta indica il prezzo al quale possono essere sottoscritti o acquistati i Certificati, e che può essere uguale o diverso dal Prezzo di Emissione;

Programma indica il presente programma di offerta di Certificati;

Prospetto di Base indica il prospetto di base costituito dalla presente Nota Informativa redatta ai sensi del Regolamento Emittenti, degli artt. 15 e 20 paragrafo 3 e degli allegati 14 e 17 al Regolamento Delegato 980 e dal Documento di Registrazione. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso alla presente Nota Informativa e al Documento di Registrazione come di volta in volta integrati e modificati da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile;

Quantitativo Offerto Minimo indica, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il quantitativo minimo dell'Offerta. Ove previsto, e nel caso non sia raggiunto, l'Emittente si riserva di ritirare l'Offerta;

Regolamento Delegato 980 indica il Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, come successivamente modificato ed integrato;

Regolamento Emittenti indica il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato ed integrato;

Regolamento Prospetti indica il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, come successivamente modificato ed integrato;

Responsabile del Collocamento indica, ove applicabile, il soggetto indicato nelle Condizioni Definitive che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico dei Certificati;

Sede di Negoziazione dei Contratti Derivati indica la sede sulla quale sono negoziati derivati aventi come attività sottostante il medesimo Sottostante dei Certificati (i **Derivati**), come determinata dall'Agente per il Calcolo tenendo in considerazione la liquidità di tali Derivati e come indicato nelle Condizioni Definitive;

Sede di Negoziazione Sostitutiva dei Contratti Derivati indica la sede indicata dall'Agente per il Calcolo in caso di cambiamento sostanziale nelle condizioni di mercato della Sede di Negoziazione dei Contratti Derivati;

Serie indica ciascuna serie di Certificati offerta ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

Singola Offerta o Offerta indica l'offerta pubblica di sottoscrizione o di acquisto dei Certificati di volta in volta effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle Condizioni Definitive;

Sottostante indica, per ciascuna Serie, il sottostante indicato nelle Condizioni Definitive come specificato al Paragrafo 4.11.1 (*Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa;

Strike indica il livello del Sottostante, espresso come valore puntuale superiore allo 0, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo di Emissione, dell'Importo Differenziale e per il calcolo dell'Effetto Leva, e specificato nelle Condizioni Definitive;

Tasso di Cambio indica il Sottostante che potrà essere costituito da tassi di cambio rilevati dai pertinenti *Fixing Sponsor* con continuità, costituiti da valute convertibili e per le cui valute siano reperibili informazioni da parte dell'investitore. Si precisa inoltre che i Tassi di Cambio non riguarderanno criptovalute;

Tasso di Cambio di Riferimento indica, ove applicabile, il tasso di cambio ufficiale della Valuta di Riferimento del Sottostante contro Euro, ai fini della determinazione dell'Importo Differenziale, come indicato nelle Condizioni Definitive;

Termini e Condizioni indica le disposizioni disciplinanti le caratteristiche dei Certificati e i rapporti tra l'Emittente e i Portatori, che sono riportate al Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della presente Nota Informativa;

Termini e Condizioni dei Certificati indica le disposizioni disciplinanti le caratteristiche dei Certificati e i rapporti tra l'Emittente e i Portatori costituite dai Termini e Condizioni, dalle Definizioni e dalle Condizioni Definitive;

Testo Unico Bancario o TUB indica il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come di volta in volta modificato ed integrato;

Testo Unico della Finanza indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato ed integrato;

Valore di Riferimento indica, salvo quanto riportato al Paragrafo 4.11.2 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della Parte Seconda della presente Nota Informativa, il valore del Sottostante, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla Data di Valutazione, ai fini del calcolo dell'Importo Differenziale e nel Periodo di Osservazione, ai fini della determinazione dell'Evento di Knock Out;

Valuta di Emissione indica l'Euro;

Valuta di Riferimento del Sottostante indica la valuta in cui è espresso il Sottostante specificata nelle Condizioni Definitive;

Vorvel indica Vorvel Sim S.p.A., la società di gestione del Mercato Vorvel.

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA DI OFFERTA

La presente nota informativa relativa al programma di offerta di *Leverage Certificates* (rispettivamente il “**Programma**” e i “**Certificati**” e ciascuno un “**Certificato**”) denominati Certificati Turbo Long e Certificati Turbo Short (la “**Nota Informativa**”) costituisce, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Prospetti, unitamente al Documento di Registrazione (il “**Documento di Registrazione**”) sull’Emittente FinecoBank S.p.A. (l’“**Emittente**” o “**FINECO**”), depositato presso la Consob in data 13 giugno 2025, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0059383/25 del 12 giugno 2025, come di volta in volta eventualmente modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato durante il corso di validità della presente Nota Informativa, il Prospetto di Base.

La seguente descrizione generale deve essere letta come un’introduzione alla Nota Informativa e costituisce una descrizione generale del Programma di offerta dei Certificati descritti nella presente Nota Informativa, in conformità all’articolo 25 del Regolamento Delegato 980. La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Documento di Registrazione e i documenti inclusi mediante riferimento, e, con specifico riferimento a ciascun Certificato, nelle relative condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”).

La Nota Informativa è redatta in conformità al Regolamento Delegato 980 e al Regolamento Emittenti.

Il Prospetto di Base, unitamente ai documenti inclusi mediante riferimento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Milano, Piazza Durante, 11 e sarà inoltre consultabile sul sito internet dell’Emittente <https://finecobank.com/it/online/> nell’apposita sezione: <https://finecobank.com/it/online/popup/certificati-fineco> e, ove applicabile, su quello del responsabile del collocamento (“**Responsabile del Collocamento**”) (in relazione alle singole operazioni) e/o del Collocatore/i (il/i “**Collocatore/i**”). Ciascun potenziale investitore può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell’Emittente una copia cartacea del Prospetto di Base.

Nell’ambito del Programma descritto nella presente Nota Informativa, FinecoBank S.p.A. potrà offrire in una o più emissioni (ciascuna un’“**Offerta**”), Certificati aventi le caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa. In occasione di ciascuna Offerta, l’Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive dei Certificati e le condizioni dell’Offerta delle medesime, e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta. Alle singole Condizioni Definitive sarà altresì allegata apposita nota di sintesi della specifica emissione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento Prospetti e dal Regolamento Delegato 980 (la “**Nota di Sintesi**”).

I termini di seguito utilizzati, ove non diversamente previsto, hanno lo stesso significato loro attribuito nella sezione “Definizioni” della presente Nota Informativa.

I Certificati non offrono alcun rendimento garantito. I Certificati sono prodotti derivati a leva di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo (cioè automatico alla Data di Scadenza).

A seconda di quanto specificato di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive, i Certificati avranno come attività sottostante un Contratto Future su Indici, una *Commodity* o un Tasso di Cambio. Si segnala che la Valuta di Riferimento del Sottostante, indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive, potrà essere diversa dalla Valuta di Emissione dei Certificati.

I Certificati sono del tipo *leverage certificates* e consentono, come conseguenza dell’Effetto Leva, di riflettere in modo amplificato, ossia in misura più che proporzionale, le variazioni al rialzo o al ribasso del Sottostante.

L’Effetto Leva è presente in quanto il Prezzo di Emissione e/o Prezzo di Offerta del Certificato è inferiore rispetto all’esborso necessario per l’investimento diretto nel Sottostante. Tenuto conto dell’Effetto Leva, il Certificato Turbo permette all’investitore, a seconda dell’andamento del

Sottostante, di trarre il vantaggio o di subire le perdite (nei limiti dell'Importo di Knock Out) che avrebbe ottenuto con un investimento diretto nel Sottostante, tenuto conto della Parità.

In particolare, la Leva indica quante volte la variazione del valore di un Certificato Turbo è amplificata rispetto alla variazione del valore del Sottostante. Durante la vita del Certificato, la Leva cambia continuamente in base alla distanza del Sottostante rispetto allo Strike.

I Certificati da emettersi sulla base del presente Programma sono della tipologia "non-quanto", ossia comportano per l'investitore un'esposizione al rischio derivante da fluttuazioni del tasso di cambio: pertanto, nel caso di Certificati aventi un Sottostante denominato in una valuta diversa dalla Valuta di Emissione, l'andamento del relativo tasso di cambio rileva ai fini della determinazione dell'Importo Differenziale.

Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante, all'Effetto Leva e ad altri fattori quali, a titolo esemplificativo, i dividendi attesi (in caso di Sottostante legato a indici azionari), il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse e la volatilità. Il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive, sono legati altresì al valore dello Strike, al valore del Livello di Knock Out e alle modalità di determinazione degli stessi.

In particolare, nel caso di Certificati Turbo Long ad una variazione positiva del Sottostante corrisponde una variazione più che positiva del valore del Certificato e viceversa. Nel caso di Certificati Turbo Short, ad una variazione negativa del Sottostante corrisponde una variazione più che positiva del valore del Certificato e viceversa. I Certificati consentono, come conseguenza dell'Effetto Leva, di riflettere in modo amplificato, ossia in misura più che proporzionale, tali variazioni al rialzo e al ribasso del Sottostante.

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo Differenziale alla Data di Scadenza. L'Importo Differenziale dipenderà dalla formula utilizzata per il calcolo dello stesso, a seconda della tipologia di Certificati.

Ove si verifichi l'Evento di Knock Out, il Certificato Turbo si estingue anticipatamente e l'investitore è esposto al rischio di perdita totale, ove il valore dell'Importo di Knock Out indicato nelle Condizioni Definitive sia pari a zero (0), ovvero parziale, ove il valore dell'Importo di Knock Out indicato nelle Condizioni Definitive sia maggiore di zero (0).

Si rinvia al Paragrafo 4.9 Parte Seconda della presente Nota Informativa per una informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come di volta in volta modificata, integrata e recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

PARTE PRIMA

1. FATTORI DI RISCHIO

I termini di seguito utilizzati, salvo quanto diversamente indicato, assumono lo stesso significato loro attribuito nella sezione “Definizioni” della presente Nota Informativa.

I Certificati emessi ai sensi del Programma oggetto della presente Nota Informativa presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nei Certificati medesimi.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto di Base.

I potenziali investitori, pertanto, sono invitati ad investire nei Certificati solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

In particolare, i Certificati sono strumenti finanziari derivati la cui rischiosità implica che l'investitore possa, alla Data di Scadenza, non recuperare in tutto o in parte le somme investite nei Certificati (si veda, di seguito, il Paragrafo 1.1.2 “*Rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito*”).

1.1 Fattori di Rischio connessi alla natura dei Certificati

1.1.1 Rischio correlato alla complessità dei Certificati

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura della presente Nota Informativa, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento alla conoscenza e all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza e esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Si segnala che quando i Certificati sono offerti su una piattaforma elettronica online (vale a dire nell'ambito del Direct Listing) l'adesione all'offerta dei medesimi potrebbe avvenire senza la fornitura del servizio di consulenza o di gestione di portafogli. In tal caso, l'intermediario dovrà procedere solo con una valutazione di appropriatezza e non anche di adeguatezza.

In particolare, i Certificati sono del tipo *leverage certificates* e, come conseguenza dell'Effetto Leva, riflettono in modo amplificato, ossia in misura più che proporzionale, le variazioni al rialzo o al ribasso del Sottostante.

Per maggiori dettagli si veda di seguito il Paragrafo 1.1.4 “*Rischio relativo alla presenza di un Effetto Leva*”.

Si consideri inoltre che la complessità dei Certificati Turbo è anche legata alla possibilità che l'investimento diretto nei relativi Sottostanti sia generalmente precluso alla clientela *retail* (ad esempio, per le dimensioni dell'investimento iniziale, o perché negoziati in segmenti di mercato non aperti alla

clientela *retail*). Si consideri, inoltre, che la complessità dei Certificati Turbo è anche legata alla circostanza che alcuni Sottostanti, per le proprie caratteristiche specifiche, possano essere poco trasparenti o poco noti alla generalità degli investitori *retail*.

1.1.2 Rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito

Si segnala che l'investimento nei Certificati è soggetto al rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito, a seconda (i) del livello a cui è fissato il Livello di Knock Out e del valore dell'Importo di Knock Out, (ii) dell'andamento del Sottostante e (iii) delle variazioni cui il Tasso di Cambio di Riferimento è soggetto, ove applicabile.

In particolare, ove si verifichi un Evento di Knock Out l'investitore è esposto al rischio di perdita totale, ove il valore dell'Importo di Knock Out indicato nelle Condizioni Definitive sia pari a zero (0), ovvero parziale, ove il valore dell'Importo di Knock Out indicato nelle Condizioni Definitive sia maggiore di zero (0).

Per maggiori dettagli si veda di seguito il Paragrafo 1.1.3 "*Rischio legato al verificarsi di un Evento di Knock Out*".

Inoltre, a seconda di quanto previsto di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive, anche ove non si verifichi l'Evento di Knock Out, l'investitore riceverà a scadenza l'Importo Differenziale solo se positivo.

In particolare, a causa dell'Effetto Leva l'investitore è esposto in modo più che proporzionale alle variazioni del Sottostante, con conseguente rischio di perdita totale o parziale dell'investimento iniziale.

Per maggiori dettagli in relazione ai rischi legati all'Effetto Leva, si veda di seguito il Paragrafo 1.1.4 "*Rischio relativo alla presenza di un Effetto Leva*".

Inoltre, ove il Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro, l'Importo Differenziale dovrà tener conto del pertinente tasso di cambio. Ove alla scadenza tale tasso di cambio sia particolarmente sfavorevole per l'investitore, l'applicazione del medesimo espone l'investitore al rischio di perdita totale o parziale del proprio investimento iniziale.

Per maggiori dettagli in relazione ai rischi legati al Tasso di Cambio di Riferimento, ove applicabile, si veda di seguito il Paragrafo 1.1.7 "*Rischio di cambio*".

Inoltre, il rischio di perdita totale o parziale dell'investimento è accentuato quando il Sottostante registri delle variazioni in modo sfavorevole all'investitore durante gli orari di chiusura della sede di negoziazione dei Certificati, essendogli preclusa ogni possibilità di smobilizzo dell'investimento prima dell'azzeramento o della riduzione del valore dei Certificati.

Una caratteristica frequente collegata all'effetto leva dei certificati *turbo* è un *holding period*/periodo di detenzione breve, giornaliero o infragiornaliero, e pertanto è necessario per l'investitore operare un monitoraggio continuo del valore dei Certificati.

1.1.3 Rischio legato al verificarsi di un Evento di Knock Out

Nel caso in cui si verifichi l'Evento di Knock Out, il Certificato si estingue anticipatamente e l'investitore sarà soggetto al rischio di perdita totale, ove il valore dell'Importo di Knock Out indicato nelle Condizioni Definitive sia pari a zero (0), o parziale del proprio investimento, ove il valore dell'Importo di Knock Out indicato nelle Condizioni Definitive sia maggiore di zero (0).

Si rinvia al Paragrafo 1.1.2 "*Rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito*".

L'Evento di Knock Out indica il verificarsi del seguente evento, come specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive: il Valore di Riferimento sia (i) nel caso dei Certificati Turbo *Long* inferiore oppure inferiore o uguale al Livello di Knock Out, ovvero (ii) nel caso di Certificati Turbo *Short*, maggiore oppure maggiore o uguale al Livello di Knock Out.

Il verificarsi dell'Evento di Knock Out dipenderà, tra l'altro, dal valore a cui l'Emittente fisserà il Livello di Knock Out rispetto al valore iniziale del Sottostante. Pertanto, un investitore che si accinge ad acquistare Certificati Turbo relativi ad un Sottostante il cui prezzo di mercato è prossimo al Livello di Knock Out, deve prendere in considerazione la probabilità che si verifichi l'Evento di Knock Out e che, conseguentemente, lo strumento scada anticipatamente.

Il Livello di Knock Out potrà essere espresso (i) come valore puntuale; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Determinazione.

Il Portatore deve considerare che il verificarsi dell'Evento di Knock Out dipende anche dalla volatilità del Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore del Sottostante durante la vita dei Certificati: più alta sarà la volatilità, maggiore sarà la probabilità che il valore del Sottostante tocchi il Livello di Knock Out e si realizzi quindi un Evento di Knock Out. Si segnala peraltro che, in condizioni di mercato particolarmente instabili, in generale la volatilità sarà maggiore.

Ai fini della valutazione circa il verificarsi o meno dell'Evento di Knock Out, il Valore di Riferimento viene rilevato su base continua durante il Periodo di Osservazione, ossia durante un intero periodo indicato nelle Condizioni Definitive. Si segnala che, nel caso di una rilevazione su base continua la possibilità che si verifichi l'Evento di Knock Out risulta essere maggiore e, conseguentemente, il rischio di perdita totale o parziale del capitale investito sarà maggiore, in particolare, in presenza di elevata volatilità dei mercati.

Si segnala che il Livello di Knock Out dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento della rilevazione o del calcolo.

Nel caso in cui si verifichi l'Evento di Knock Out, i Portatori ne saranno informati mediante avviso riportato sul sito web dell'Emittente <https://finecobank.com/it/online/> nell'apposita sezione: <https://finecobank.com/it/online/popup/certificati-fineco> ed eventualmente, senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, tramite la pertinente sede di negoziazione secondo le procedure di volta in volta adottate dalla medesima.

1.1.4 Rischio relativo alla presenza di un Effetto Leva

I Certificati sono del tipo *leverage certificates* e, come conseguenza dell'Effetto Leva, riflettono in modo amplificato, ossia in misura più che proporzionale, le variazioni al rialzo o al ribasso del Sottostante.

L'Effetto Leva può avere un effetto negativo sul valore dei Certificati.

In particolare, nel caso di Certificati Turbo *Long*, a causa dell'Effetto Leva, ove il Sottostante registri una *performance* negativa, l'investitore è esposto al rischio di una perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito maggiore rispetto all'investimento in uno strumento finanziario non dotato di tale Effetto Leva. Nel caso di Certificati Turbo *Short*, a causa dell'Effetto Leva, ove il Sottostante registri una *performance* positiva, l'investitore è esposto al rischio di una perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito maggiore rispetto all'investimento in uno strumento finanziario non dotato di tale Effetto Leva.

L'Effetto Leva o Leva dei Certificati è variabile. Tale variabilità è dovuta alla struttura finanziaria dei Certificati Turbo, il cui prezzo riflette sempre la differenza tra il Valore di Riferimento e lo *Strike*, tenuto conto della Parità e del Tasso di Cambio di Riferimento, ove applicabile, nel caso dei Certificati Long, e la differenza tra lo *Strike* e il Valore di Riferimento, tenuto conto della Parità e del Tasso di Cambio

di Riferimento, ove applicabile, nel caso dei Certificati Short. Ciò significa che, al variare del valore del Sottostante, l'amplificazione dovuta alla Leva non è fissa per tutta la durata dei Certificati ma varia al variare della distanza (in valore assoluto) intercorrente tra lo *Strike* e il valore del Sottostante.

In particolare, l'Effetto Leva sarà maggiore quanto minore è la distanza (in valore assoluto) intercorrente tra il Sottostante e lo *Strike*, con conseguente maggiore amplificazione delle variazioni del prezzo del Certificato rispetto alle variazioni del valore del Sottostante. In particolare, nel caso dei Certificati Long, una riduzione del valore del Sottostante determina una minore distanza tra il valore del Sottostante e lo *Strike* e tale circostanza determina dunque un maggiore Effetto Leva. Viceversa, nel caso dei Certificati Short, un aumento del valore del Sottostante determina una minore distanza tra il valore del Sottostante e lo *Strike* e tale circostanza determina un maggiore Effetto Leva.

L'Effetto Leva sarà, invece, minore quanto maggiore sarà la distanza (in valore assoluto) intercorrente tra il valore del Sottostante e lo *Strike*, con conseguente minore amplificazione delle variazioni del prezzo del Certificato rispetto alle variazioni del valore del Sottostante. In particolare, nel caso dei Certificati Long, un aumento del valore del Sottostante determina una maggiore distanza tra il valore del Sottostante e lo *Strike* e tale circostanza determina dunque una riduzione dell'Effetto Leva. Viceversa, nel caso dei Certificati Short, una riduzione del valore del Sottostante determina una maggiore distanza tra il valore del Sottostante e lo *Strike* e tale circostanza determina una riduzione dell'Effetto Leva.

Quando la Leva assume valori elevati l'investitore è esposto ad un maggiore rischio di perdita parziale o totale dell'investimento poiché il rischio di prezzo di un investimento nei Certificati è maggiore di quello di un investimento diretto nel relativo Sottostante. Pertanto, alti livelli di Leva espongono l'investitore al rischio di perdita parziale o totale in misura maggiore rispetto alla prospettiva di trarre vantaggio dalle variazioni al rialzo (Certificati Long) o al ribasso (Certificati Short) del valore del Sottostante.

Secondo quanto descritto al Paragrafo 4.8 della Parte Seconda della presente Nota Informativa, la Leva equivale al rapporto tra il valore del Sottostante e il prezzo del Certificato, tenuto conto della Parità e del Tasso di Cambio di Riferimento. Alla Data di Emissione dei Certificati, la Leva non sarà maggiore di: 40 per Certificati con Sottostante Tassi di Cambio, 30 per Certificati con Sottostante Contratti Future su Indici e 10 per Certificati con Sottostante *Commodities*.

1.1.5 Rischio di prezzo

Durante la vita dei Certificati, il prezzo dei Certificati dipende in misura significativa dall'andamento del Sottostante al quale i Certificati sono correlati, nonché da altri fattori, quali, in particolare, il valore dello *Strike*, il Livello di Knock Out, il livello dei tassi di interesse del mercato monetario, del tempo residuo alla scadenza e le variazioni del Tasso di Cambio di Riferimento, ove applicabile. In particolare, si segnala che anche qualora il Sottostante registrasse un andamento favorevole per l'investitore, si potrebbe verificare una diminuzione del valore dei Certificati a causa degli altri fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

1.1.6 Rischio relativo al livello dello Strike

Il valore e il rendimento dei Certificati dipendono anche dal valore dello *Strike*, che indica il valore, espresso come valore puntuale superiore allo 0, e specificato nelle Condizioni Definitive. Il posizionamento dello *Strike*, al momento dell'emissione, rispetto al valore dell'attività sottostante influenza il rendimento potenziale dei Certificati. In particolare, l'Effetto Leva (che determina di quante volte il prezzo dei Certificati è amplificato rispetto alle variazioni registrate dal Sottostante) varia al variare della distanza intercorrente tra lo *Strike* e il valore del Sottostante. L'Effetto Leva sarà quindi maggiore quanto minore è la distanza intercorrente tra il Sottostante e lo *Strike*. L'Effetto Leva sarà invece minore quanto maggiore sarà la distanza intercorrente tra il valore del Sottostante e lo *Strike*.

1.1.7 Rischio di cambio

L'investimento nei Certificati “non-quanto” può comportare rischi riguardanti il Tasso di Cambio di Riferimento, ove applicabile. Infatti, qualora la Valuta di Riferimento del Sottostante non sia equivalente alla Valuta di Emissione dei Certificati, l'Importo Differenziale verrà convertito nella Valuta di Emissione dei Certificati sulla base del relativo Tasso di Cambio di Riferimento.

I Tassi di Cambio di Riferimento sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutarie). L'influenza di tali fattori sull'andamento dei Tassi di Cambio di Riferimento sarà maggiore nel caso in cui il mercato di riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente.

Fluttuazioni nei Tassi di Cambio di Riferimento possono influenzare il valore e/o rendimento dei Certificati.

In particolare, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento del Sottostante si apprezza rispetto all'Euro – la valuta nella quale è corrisposto l'Importo Differenziale – ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità maggiore di Euro, il prezzo del Certificato aumenterà.

Viceversa, se a parità di altre condizioni, la Valuta di Riferimento del Sottostante si deprezza rispetto all'Euro, ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità minore di Euro, il prezzo del Certificato diminuirà.

Tali fluttuazioni possono anche vanificare eventuali rendimenti positivi del Certificato ovvero accrescere le eventuali perdite derivanti da andamenti negativi, con conseguente perdita totale o parziale del capitale investito.

Il rendimento dei Certificati il cui Sottostante è espresso in divise diverse dall'Euro, potrebbe essere condizionato dalle variazioni dei Tassi di Cambio di Riferimento. In particolare, un deprezzamento della Valuta di Riferimento del Sottostante comporta una diminuzione del rendimento dei Certificati.

1.1.8 Rischio connesso all'utilizzo del “bail-in”

I Decreti Legislativi del 16 novembre 2015 n. 180 e n. 181 come successivamente modificati ed integrati (di seguito i “**Decreti BRRD**”) recepiscono la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come successivamente integrata e modificata, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. “*Banking Resolution and Recovery Directive*”, di seguito la “**Direttiva BRRD**”).

Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*Resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità**”) è previsto lo strumento del “bail-in”, ossia il potere di riduzione in via permanente, con possibilità di azzeramento del valore, nonché di conversione dei Certificati in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del “bail-in”, i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare i Certificati e modificare la scadenza di tali strumenti, gli importi pagabili o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non preferred*). Secondo quanto previsto dall'articolo 12-ter del TUB, recentemente introdotto dal Decreto Legislativo n. 193 dell'8 novembre

2021, tali strumenti, ove emessi dopo l'1 dicembre 2021, possono essere oggetto di collocamento rivolto anche ad investitori non qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 150.000 euro.

Ai sensi della normativa vigente alla data della presente Nota Informativa, nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità devono tenere conto di una determinata gerarchia. Per maggiori dettagli sulle summenzionate previsioni normative si veda il Paragrafo 4.9 della Parte Seconda della presente Nota Informativa.

Inoltre, lo strumento del "bail-in" può essere applicato sia individualmente sia in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento. Questi possono comportare una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Per maggiori dettagli si veda il Paragrafo 4.9 della Parte Seconda della presente Nota Informativa.

1.1.9 Rischio di vendita degli strumenti finanziari prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere i Certificati prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- le caratteristiche del mercato in cui i Certificati verranno negoziati (**Rischio di liquidità**);
- la variazione del merito di credito dell'Emittente (**Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente**);
- la presenza di commissioni e/o costi inclusi e/o in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta (**Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione/Offerta, e Rischio relativo alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta**);
- l'applicazione di costi e/o commissioni sul mercato secondario (**Rischio relativo alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario e Rischio connesso all'acquisto dei Certificati sul mercato secondario**);
- rischio che il potere d'acquisto del capitale investito venga intaccato dall'aumento del livello generale dei prezzi dei prodotti al consumo (**Rischio inflazione**) e, più in generale:
- ogni ulteriore elemento che configura il rischio di prezzo dei Certificati (**Rischio di prezzo**).

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato dei Certificati anche al di sotto del prezzo a cui sono stati emessi.

1.1.10 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione/Offerta

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione/Offerta dei Certificati potrà includere commissioni e/o costi che verranno indicati nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni.

In caso di offerta al pubblico sul mercato primario e di rivendita dei Certificati immediatamente dopo l'emissione, la presenza di costi/commissioni comporta, in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato, un prezzo sul mercato secondario scontato della componente di tali costi/commissioni.

Nel caso di Direct Listing, il prezzo di volta in volta formatosi sul mercato secondario rappresenterà il Prezzo di Offerta dei Certificati che potrà includere eventuali costi/commissioni.

1.1.11 Rischio di credito per il sottoscrittore/acquirente dei Certificati

L'investimento nei Certificati è soggetto al rischio di credito per il sottoscrittore o acquirente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere gli importi dovuti in relazione ai Certificati. Tale rischio sussiste altresì nel caso in cui l'Emittente versi in uno stato di dissesto o rischio di dissesto.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 c. 1-bis del Testo Unico Bancario prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti *senior* e i portatori dei Certificati.

Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Si veda inoltre quanto riportato sopra al Paragrafo 1.1.8 "*Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"*", in relazione agli strumenti di risoluzione e in particolare allo strumento del *bail-in*.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed, in particolare, il capitolo contenente i "Fattori di Rischio" ivi contenuto.

Con riferimento alla corresponsione degli importi dovuti in relazione ai Certificati, gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso.

Gli importi dovuti in relazione ai Certificati costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, vale a dire gli stessi non sono assistiti da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli emessi dall'Emittente diversi dai Certificati.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli dell'Emittente diversi dai Certificati di cui alla presente Nota Informativa potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei Portatori, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato dei Certificati rispetto a quello di altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche similari ai Certificati.

1.1.12 Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere prontamente i Certificati prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea con il mercato, il quale potrebbe essere anche inferiore al Prezzo di Offerta.

Si precisa che i Certificati non saranno oggetto di ammissione alle negoziazioni presso alcun mercato regolamentato e l'Emittente, con riferimento a ciascuna Serie indicherà nelle Condizioni Definitive se

(i) ha già presentato ovvero presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni dei Certificati presso sistemi multilaterali di negoziazione intendendo avvalersene per la distribuzione (la “**Distribuzione su un MTF**”), o (ii) ha già richiesto ovvero richiederà, nell'ambito della preventiva o contestuale offerta al pubblico, l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione ed eventualmente anche presso internalizzatori sistematici, italiani o stranieri.

In caso di negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione, la liquidità dei Certificati può essere altresì sostenuta dall'Emittente o da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g. *specialist* o *liquidity provider* o *market maker*), anche partecipati o appartenenti al medesimo gruppo dell'Emittente (il “**Gruppo**”). Nel caso in cui sia conferito incarico ad un soggetto che sostiene la liquidità, l'eventuale successiva interruzione dell'attività da parte di tale soggetto, anche a seguito di risoluzione del relativo contratto con l'Emittente, potrebbe determinare, secondo le regole di volta in volta previste dal regolamento applicabile al pertinente mercato di negoziazione dei Certificati indicato nelle Condizioni Definitive, anche l'interruzione delle negoziazioni dei Certificati, causandone l'illiquidità.

Le modalità dell'impegno di tale soggetto – concordate con la società di gestione del relativo mercato - saranno specificate nelle Condizioni Definitive e negli avvisi pubblicati dalle società di gestione del relativo mercato.

Nonostante l'ammissione alle negoziazioni in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero in altre sedi di negoziazione, i Certificati potrebbero comunque presentare problemi di liquidità ed il loro prezzo potrebbe essere condizionato negativamente dalla limitata liquidità degli stessi, in quanto la sede di negoziazione pertinente potrebbe non essere liquida o essere scarsamente liquida. Tali problemi potrebbero rendere impossibile, difficoltoso o non conveniente per il Portatore rivendere i Certificati sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne correttamente il valore.

Si segnala, che ove l'investitore effettui delle operazioni di negoziazione con tali soggetti operanti sul mercato, potrebbe incorrere nei costi che incidono sul prezzo di smobilizzo dei titoli, tra cui i costi connessi all'entità del *bid-ask spread*. Si rinvia al Paragrafo 6.3 della Parte Seconda della presente Nota Informativa per maggiori dettagli in relazione ai soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità ai Certificati.

Resta inteso che la validità dell'offerta dei Certificati è subordinata alla loro ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione entro la Data di Emissione o la Data di Regolamento dei Certificati (ove diversa).

L'Emittente ha la facoltà di chiudere anticipatamente, nel corso del Periodo di Offerta, la Singola Offerta. Una riduzione dell'ammontare complessivo dell'offerta può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati.

1.1.13 Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente

I Certificati potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria, attuale o prospettica, dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso, espresso altresì da un peggioramento del *rating*, ovvero dell'*outlook*¹, relativo all'Emittente, nonché da indicatori di mercato.

¹ L'*outlook* (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il rating attribuito all'Emittente. L'*outlook* può essere positivo, negativo o stabile; nel primo caso le società di rating prevedono un miglioramento del rating per l'emittente presa in esame (rispetto all'ultima valutazione assegnata), nel secondo caso un peggioramento, nel terzo una situazione di stabilità/mantenimento. In presenza di eventi o condizioni suscettibili di produrre un impatto sui rating di alcune emittenti, le agenzie di rating mettono "sotto osservazione" il rating, esplicitando se le implicazioni sono positive o negative. In tal modo, si indica l'alta probabilità di un miglioramento o di un deterioramento della valutazione dell'agenzia che, sulla base delle informazioni in quel momento disponibili, non può determinare subito il nuovo livello di rating.

I *rating* attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai Certificati. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di mercato dei Certificati stessi. Tuttavia, poiché il rendimento dei Certificati dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto ai Certificati, un miglioramento dei *rating* attribuiti all'Emittente non diminuirà gli altri rischi correlati ai Certificati.

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione/Offerta dei Certificati potrà comprendere costi/commissioni. Al riguardo, si rinvia al Paragrafo 1.1.10 (*Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione/Offerta*).

1.1.14 Rischio inflazione

È il rischio che il potere d'acquisto del capitale investito venga intaccato dall'aumento del livello generale dei prezzi dei prodotti al consumo. Di conseguenza, il rendimento reale dei Certificati, ovvero il rendimento aggiustato rispetto al tasso di inflazione misurato durante la vita delle Certificati medesimi potrebbe essere negativo. In particolare, alla data della presente Nota Informativa, a livello globale, i prezzi delle materie prime sono caratterizzati da estrema volatilità, che si inserisce, tra l'altro, in un contesto di elevata inflazione generale registrata già dalla seconda metà del 2021, e di elevata incertezza derivante dalle politiche di dazi avviate dagli Stati Uniti a partire dal 2 aprile 2025.

1.1.15 Rischio di estinzione anticipata e liquidazione

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge o, per intervenute modifiche legislative, regolamentari o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, l'Emittente stesso potrà, a sua ragionevole discrezione, estinguere anticipatamente i Certificati, inviando una comunicazione ai Portatori secondo le modalità indicate al Paragrafo 4.9 della Parte Seconda della presente Nota Informativa.

Inoltre, si veda anche di seguito il Paragrafo 1.2.7 "*Rischio di Eventi Rilevanti e conseguente estinzione anticipata dei Certificati*".

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato degli stessi, il tutto come determinato dall'Agente per il Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori, secondo le modalità indicate al Paragrafo 4.9 della Parte Seconda della presente Nota Informativa.

1.1.16 Rischio di ritenuta relativo al Hiring Incentives to Restore Employment Act

Lo *Hiring Incentives to Restore Employment Act* americano ha introdotto la Sezione 871(m) del *U.S. Internal Revenue Code* del 1986 che assimila pagamenti "equivalenti a dividendi" ("*dividend equivalent*") a dividendi provenienti da fonti situate negli Stati Uniti d'America. Ai sensi della Sezione 871(m), questi pagamenti dovrebbero essere soggetti ad una ritenuta d'acconto del 30 per cento che potrebbe essere ridotta per via dell'applicazione di un trattato fiscale, ammissibili come credito a fronte di altre imposte ovvero rimborsate, a condizione che il beneficiario (*beneficial owner*) rivendichi puntualmente un credito o un rimborso nei confronti del *Internal Revenue Service* (IRS).

Pagamenti "equivalenti a dividendi" ("*dividend equivalent*") sono (i) pagamenti di dividendi sostitutivi effettuati in base ad un prestito titoli ovvero un'operazione di pronti contro termine che è (direttamente o indirettamente) subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, (ii) pagamenti effettuati in base ad un "*specified notional principal contract*" che (direttamente o indirettamente) è subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, e (iii) qualsiasi altro pagamento che sia determinato da parte del IRS come sostanzialmente simile ad un pagamento descritto in (i) e (ii). I

regolamenti del Ministero del Tesoro americano ampliano l'ambito di applicazione della ritenuta ai sensi della Sezione 871(m) a partire dal 1° gennaio 2016.

Sebbene rilevanti aspetti dell'applicazione della Sezione 871(m) ai Certificati siano incerti, qualora l'Emittente o qualsiasi altro agente incaricato della ritenuta determini che sia necessaria una ritenuta, né l'Emittente né tale altro agente saranno tenuti a pagare alcun importo aggiuntivo in relazione agli importi oggetto di ritenuta. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alla potenziale applicazione della Sezione 871(m) ai Certificati.

1.1.17 Rischio di cambiamento del regime fiscale

Tale rischio è connesso al fatto che i valori netti relativi alla corresponsione dell'Importo Differenziale sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data delle Condizioni Definitive.

Tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi dei Certificati sono ad esclusivo carico dell'investitore ed i valori lordi e netti relativi alla corresponsione dell'Importo Differenziale ovvero dell'Importo di Knock Out, ove previsto nelle Condizioni Definitive come importo maggiore di zero (0), sono indicati nelle Condizioni Definitive e calcolati sulla base del regime fiscale applicabile in vigore in Italia alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive.

Non è possibile prevedere se il regime fiscale sulla base del quale i valori netti relativi alla corresponsione dell'Importo Differenziale, vigente alla data di pubblicazione delle specifiche Condizioni Definitive, potrà subire eventuali modifiche durante la vita dei Certificati né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento ai Certificati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili ai Certificati alla Data di Scadenza.

A tale proposito, il Paragrafo 4.15 della Parte Seconda della presente Nota Informativa riporta una breve descrizione del regime fiscale proprio della sottoscrizione, dell'acquisto, della detenzione e cessione dei Certificati per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.

In aggiunta, si segnala che eventuali maggiori prelievi fiscali sui Certificati, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento dei Certificati al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

1.1.18 Rischio di assenza di rating dei Certificati

Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa siano oggetto di rating. Tale *rating*, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive. Non vi è quindi disponibilità immediata dell'indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità dei Certificati.

1.2 Fattori di Rischio connessi al Sottostante

1.2.1 Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo dei Certificati, un aumento del valore del Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei Certificati Turbo *Long* (e viceversa in caso di diminuzione) ovvero una diminuzione del prezzo nel caso dei Certificati Turbo *Short* (e viceversa in caso di aumento).

A causa dell'Effetto Leva tipico dei Certificati Turbo, tali variazioni del Sottostante hanno un impatto più che proporzionale sul prezzo dei Certificati e i relativi pagamenti. L'Effetto Leva indica quante volte

la variazione del valore di un Certificato Turbo è amplificata rispetto alla variazione del valore del Sottostante. Durante la vita del Certificato, la Leva cambia continuamente in base alla distanza del Sottostante rispetto allo Strike, con conseguente impatto sul prezzo dei Certificati. In particolare, l'Effetto Leva sarà maggiore quanto minore è la distanza intercorrente tra il Sottostante e lo Strike. L'Effetto Leva sarà invece minore quanto maggiore sarà la distanza intercorrente il valore del Sottostante e lo Strike.

Inoltre, a seconda che si tratti di Certificati Turbo Long o di Certificati Turbo Short, una riduzione o un aumento del valore del Sottostante potrebbe determinare il verificarsi di un Evento di Knock Out.

Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni societarie, distribuzione di dividendi, fattori microeconomici e contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. In tal senso, cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei Certificati, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

1.2.2 Rischio relativo ai Certificati legati a Tasso di Cambio come Sottostante

Ove le Condizioni Definitive indichino come Sottostante un Tasso di Cambio, il valore del Certificato sarà esposto alle fluttuazioni del medesimo.

Le variazioni dei Tassi di Cambio dipendono dalla domanda e dall'offerta di valute nel contesto del mercato internazionale dei cambi, che è influenzato da complessi fattori politici ed economici, ivi comprese azioni governative o di autorità centrali volte a fissare o sostenere il valore delle pertinenti valute, indipendentemente da altre variabili di mercato, politiche fiscali, debito pubblico, diversi livelli di inflazione e diversi tassi di interesse tra i paesi interessati, previsioni economiche, convertibilità valutaria, certezza di poter effettuare investimenti finanziari nella valuta interessata e comportamenti speculativi. Si segnala infine che il rischio di cambio è maggiore nei periodi di turbolenza finanziaria.

In tali circostanze, l'investitore potrebbe essere soggetto anche a significative variazioni inattese del Tasso di Cambio, con conseguente perdita totale o parziale del proprio investimento.

1.2.3 Rischio relativo ai Certificati legati a Contratti Future su Indici o *Commodities* come Sottostanti

Ove il Certificato sia legato a Contratti Future su Indici o *Commodities*, il valore del Certificato sarà esposto alle fluttuazioni dei medesimi nei pertinenti mercati di negoziazione.

Inoltre, il valore dei Certificati dipenderà dall'esecuzione del contratto derivato sottostante. Se tale contratto derivato sottostante è soggetto a delle variazioni inattese, l'investitore nel Certificato è soggetto al rischio di perdita totale o parziale del capitale investito o comunque di ricevere un rendimento inferiore al previsto.

In particolare, l'investitore è esposto ai rischi di mercato, di turbativa e di rettifica tipici di un investimento diretto nella *commodity* o nell'indice oggetto del contratto derivato. Tale circostanza potrebbe avere un impatto negativo sul valore e sulla liquidità dei Certificati e, nel caso di ritardi nella determinazione del livello finale dell'indice, determinare un ritardo nei pagamenti relativi ai Certificati.

In particolare, nel caso di Certificati legati ad una *Commodity* come Sottostante, si segnala che l'andamento del prezzo di una materia prima può essere influenzato dai seguenti fattori: domanda e offerta, comportamenti speculativi, riduzione della produzione, difficoltà nella consegna, partecipanti al

mercato insufficienti, disordini politici, crisi economiche, rischi politici (restrizioni alle esportazioni, guerre, terrorismo), condizioni meteorologiche sfavorevoli e catastrofi naturali.

I prezzi delle materie prime sono soggetti a fluttuazioni significative e i mercati delle materie prime possono essere meno liquidi rispetto, ad esempio, ai mercati azionari.

Si segnala, inoltre, che alcune materie prime potrebbero derivare da mercati emergenti per soddisfare la domanda dei paesi industrializzati.

Inoltre, il rendimento dei Certificati che abbiano quale Sottostante derivati su merci o su indici di merci potrebbe non essere perfettamente correlato rispetto all'andamento del prezzo delle materie prime sottostanti, e quindi potrebbe consentire di sfruttare solo marginalmente il rialzo/ribasso dei prezzi. In particolare, l'investitore deve considerare che i contratti a termine su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle *commodities*. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un contratto derivato su materie prime è fortemente legata al livello di produzione corrente e futuro del prodotto sottostante oppure al livello delle riserve naturali stimate in particolare nel caso dei prodotti sull'energia. Inoltre, il prezzo del derivato non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato, in quanto esso include anche i cd. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.), i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo del derivato. I prezzi dei derivati che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle materie prime spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.

1.2.4 Rischio relativo alla volatilità del Sottostante

Il valore/prezzo dei Certificati è influenzato dall'andamento della volatilità del Sottostante (ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore del Sottostante durante la vita dei Certificati).

Si segnala inoltre che il verificarsi dell'Evento di Knock Out è influenzato dalla volatilità del Sottostante: in particolare, più alta sarà la volatilità registrata dal Sottostante, maggiore sarà la probabilità che il Valore di Riferimento tocchi il Livello di Knock Out e si realizzi quindi un Evento di Knock Out.

1.2.5 Rischi connessi a mercati emergenti

Qualora il Sottostante sia legato a mercati emergenti, il Portatore deve tenere presente che tale investimento comporta alcuni rischi che sono tipicamente legati a una elevata volatilità di tali mercati, ad un'incertezza legata a potenziali conflitti, a una possibile instabilità economica e/o politica, al rischio di interruzione del mercato o di restrizioni governative agli investimenti esteri e più genericamente alle condizioni di funzionamento e di supervisione dei mercati medesimi.

1.2.6 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "*benchmark*", potrebbe influire negativamente sul valore dei Certificati ad essi collegati.

I tassi e gli indici usati come indici di riferimento, c.d. "*benchmark*" (incluso lo *Euro Interbank Offered Rate* ("**EURIBOR**")) sono soggetti a linee guida regolamentari e riforme volte a supportare la transizione verso indici di riferimento robusti.

Tali riforme potrebbero avere un impatto sulla performance rispetto al passato di tali indici di riferimento, potrebbero causarne la soppressione, o avere altre conseguenze che non possono essere predeterminate. Tali conseguenze potrebbero influire negativamente sul valore dei Certificati ad essi collegati.

In particolare, il Regolamento n. 2016/1011/UE (il "**Benchmark Regulation**") concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni

transitorie di cui all'articolo 51 del *Benchmark Regulation*, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati), (ii) che siano impediti determinati utilizzi di *benchmark* forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE, e (iii) che gli amministratori si dotino di una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di variazioni o cessazione di un indice di riferimento.

Tuttavia, si segnala che in data 19 maggio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2025/914 che modifica il *Benchmark Regulation* per quanto riguarda tra l'altro (i) l'ambito di applicazione delle norme sui *benchmark*, (ii) l'uso nell'Unione di *benchmark* forniti da un amministratore situato in un paese terzo, e (iii) determinati obblighi di segnalazione da parte degli amministratori di *benchmark*. Tali modifiche saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2026.

La principale modifica introdotta dal suddetto regolamento consiste nel ridurre l'ambito di applicazione del *Benchmark Regulation* agli indici di riferimento che hanno l'importanza economica più significativa per il mercato dell'Unione e agli indici di riferimento che contribuiscono alla promozione delle politiche chiave dell'Unione.

Il *Benchmark Regulation*, come di volta in volta modificato e integrato, potrebbe avere un impatto significativo sui Certificati collegati ad un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal *Benchmark Regulation*. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità del tasso pubblicato ovvero il livello dell'indice di riferimento o *benchmark*, eventualmente usato come Sottostante dei Certificati.

Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del *benchmark* nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari.

Tali fattori possono avere sui *benchmark* i seguenti effetti: (i) portare alla esclusione dall'ammissione a negoziazione dei Certificati, ad una rettifica, all'estinzione anticipata, secondo la valutazione discrezionale dell'Agente per il Calcolo o influenzarli in altro modo a seconda del particolare indice e delle caratteristiche dei Certificati; (ii) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del *benchmark*; (iii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del *benchmark*; (iv) portare all'eliminazione del *benchmark*; (v) aumentare o diminuire il livello del *benchmark*, o renderlo più volatile; (vi) avere altri effetti avversi o conseguenze non prevedibili.

Ognuno dei cambiamenti di cui sopra o altri cambiamenti che derivino da riforme internazionali o nazionali o altre iniziative potrebbero avere un effetto negativo rilevante sul valore, sul rendimento e sulla liquidità di qualsiasi Certificato collegato ad un *benchmark* o altrimenti dipendente dallo stesso.

Alla data della presente Nota Informativa non può, infine, escludersi che possano essere adottate misure aventi rilevanza anche nella determinazione di altri tassi interbancari.

Gli investitori, nel prendere qualsiasi decisione di investimento in relazione ad un Certificato collegato ad un *benchmark*, sono tenuti a consultare i propri consulenti indipendenti al fine di valutare i potenziali rischi derivanti dal Regolamento *Benchmark* o da qualsiasi riforma alla normativa europea o nazionale.

1.2.7 Rischio di Eventi Rilevanti e conseguente estinzione anticipata dei Certificati

Al verificarsi di determinati eventi cosiddetti "Eventi Rilevanti" relativi al Sottostante (si veda, per maggiori dettagli, il Paragrafo 4.11.2 "Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti" della Parte Seconda della presente Nota Informativa), l'Agente per il Calcolo procederà ad effettuare, se necessari,

interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Al verificarsi dei suddetti eventi, l'Agente per il Calcolo, come detto sopra, potrà rettificare le caratteristiche contrattuali dei Certificati ovvero estinguerli anticipatamente, corrispondendo a ciascun Portatore, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato dei Certificati medesimi, come determinato dall'Agente per il Calcolo ai sensi del Paragrafo 4.11.2 della Parte Seconda della presente Nota Informativa. L'Agente per il Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile sul sito dell'Emittente e degli eventuali collocatori. A seguito del verificarsi di Eventi Rilevanti e conseguente estinzione anticipata dei Certificati, l'investitore è esposto al rischio di una perdita parziale o totale del capitale investito.

1.2.8 Rischio di Eventi di Turbativa di mercato

Al verificarsi di uno degli Eventi di Turbativa di Mercato che causino la turbativa della regolare rilevazione del Sottostante, con riferimento ai Certificati offerti ai sensi del Prospetto di Base, potranno essere utilizzati criteri alternativi di determinazione del valore del Sottostante, i quali, sebbene improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato nonché volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi, potrebbero incidere, in modo potenzialmente negativo, sui Certificati medesimi ed esporre l'investitore anche ad una perdita totale o parziale del capitale investito.

1.2.9 Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante successivamente all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente al Sottostante.

Le Condizioni Definitive contengono indicazioni sulle fonti ove sia possibile reperire informazioni sul Sottostante, quali il sito internet del relativo emittente o *Sponsor* (in caso di indice, ove applicabile) o del mercato in cui sono scambiati i Sottostanti nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*.

Le informazioni sul Sottostante e sull'andamento del medesimo sono disponibili su canali di informazione accessibili al pubblico indicati nelle Condizioni Definitive. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico.

1.2.10 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

I Certificati non danno diritto al pagamento di interessi, dividendi o altri rendimenti. Di conseguenza, l'eventuale perdita derivante dall'andamento del Sottostante non potrà essere compensata, nemmeno parzialmente, con alcun rendimento generato dal Sottostante sotto forma di *cash flow*.

1.3 Rischi connessi all'Offerta Pubblica e all'ammissione alle negoziazioni dei Certificati

1.3.1 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di emittente e quello di distributore sul pertinente MTF, intermediario offerente, responsabile del collocamento, *market maker*, *specialist* o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i dei Certificati

L'Emittente potrebbe operare quale distributore sul pertinente MTF, intermediario offerente, responsabile del collocamento, *market maker*, *liquidity provider*, *specialist* ovvero ruoli simili rispetto ai Certificati: tale coincidenza fra Emittente, distributore sul pertinente MTF, intermediario offerente, responsabile del collocamento, *market maker*, *liquidity provider*, *specialist* o ruoli simili potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Ove presente, il/i soggetto/i incaricato/i del collocamento e/o il responsabile del collocamento potrebbe/ro versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, a fronte dell'attività di collocamento e/o di coordinamento del consorzio di collocamento, venga percepita una commissione di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, dei Certificati ovvero di buon esito, anche solo parziale, della singola offerta. Le Condizioni Definitive contengono l'indicazione dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di buon esito, anche solo parziale, della singola offerta.

Fermo restando quanto prima indicato, i soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento, in un'ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori poiché i soggetti incaricati del collocamento potrebbero appartenere al Gruppo.

Rischio di conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo

La circostanza in cui l'Agente per il Calcolo sia l'Emittente o un soggetto appartenente al Gruppo, potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Nelle Condizioni Definitive sono specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta. Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive possono essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data della presente Nota Informativa.

Rischio di conflitto di interessi nel mercato secondario

Si rappresenta che l'Emittente può rivestire il ruolo di controparte diretta nell'acquisto e nella vendita dei Certificati sul pertinente MTF e pertanto tale circostanza implica che le valutazioni dell'Emittente possano avere un'incidenza sui livelli di prezzo che di volta in volta si formano sul mercato secondario; si evidenzia inoltre che lo stesso può ricoprire il ruolo di intermediario e svolgere servizi di investimento aventi ad oggetto i Certificati, ivi inclusa la negoziazione per conto proprio.

Rischio connesso alla coincidenza tra l'Emittente, o società controllate o collegate allo stesso, ed il soggetto che gestisce le strutture di negoziazione

I Certificati potranno essere negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

1.3.2 Rischio relativo alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta

In relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore o acquirente, costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta il cui ammontare sarà indicato nelle Condizioni Definitive. L'ammontare di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento dei Certificati calcolato sulla base del Prezzo di Emissione/Offerta.

1.3.3 Rischio relativo alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario

In caso di vendita dei Certificati sul mercato secondario il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione a fronte dell'applicazione di una commissione di negoziazione. Qualora noto all'Emittente, l'ammontare dei costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario è indicato nelle Condizioni Definitive.

1.3.4 Rischio connesso all'acquisto dei Certificati sul mercato secondario

In caso di acquisto dei Certificati sul mercato secondario il rendimento di questi ultimi potrebbe variare, anche in diminuzione, in funzione del prezzo di acquisto che potrebbe divergere dal Prezzo di Emissione.

1.3.5 Rischio di revoca o ritiro dell'Offerta

Qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie (come infra definite) o comunque accadimenti di rilievo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della Singola Offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire alla stipula del contratto di collocamento relativo alla Singola Offerta (ove applicabile), l'Emittente può decidere di revocare e non dare inizio alla Singola Offerta. Analogamente al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca, nell'ipotesi di offerta al pubblico sul mercato primario, l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta entro la data di emissione dei Certificati. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla revoca o al ritiro dell'offerta durante il Periodo di Offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare dell'eventuale rendimento che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'offerta.

Inoltre, nell'ipotesi di revoca in corso di Offerta, non si procederà all'emissione dei Certificati e, nell'ipotesi di offerta al pubblico sul mercato primario, le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per i Certificati prenotati saranno liberate dal vincolo di indisponibilità e restituite all'investitore. Tali somme potranno essere fruttifere di interessi o meno a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle *policies* applicate in merito da quest'ultimo.

1.3.6 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il Periodo di Offerta (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo dei Certificati inizialmente previsto), l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità prospettica dei Certificati.

1.3.7 Rischio di sostituzione dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo

Vi è il rischio che l'Emittente sostituisca (a sua ragionevole discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai Certificati, una società allo stesso collegata o da questo controllata. Tale sostituzione avverrà, in ogni caso, nel rispetto del regolamento del MTF sul quale i Certificati sono negoziati. Vi è inoltre il rischio che l'Emittente sostituisca l'Agente per il Calcolo. La revoca del mandato diverrà efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente per il Calcolo.

1.3.8 Rischio connesso all'eventuale distribuzione su un MTF

Si segnala che, quando l'Emittente si avvale dell'adesione all'offerta mediante Distribuzione su un MTF, l'assegnazione dei Certificati avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma MTF, fino ad esaurimento degli stessi, ovvero secondo le diverse modalità stabilite dal pertinente MTF. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto potrebbe non costituire perfezionamento del contratto, che resterebbe subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto resterebbe subordinata all'emissione dei Certificati. Nel caso in cui non si proceda all'emissione dei Certificati perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti dal pertinente MTF, il provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi dell'adesione all'offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto dei Certificati durante il Periodo di Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

PARTE SECONDA

1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

1.1 Persone responsabili

FinecoBank S.p.A., (di seguito anche l’**“Emittente”** o **“FINECO”**) con sede in Milano, Piazza Durante 11, è responsabile delle informazioni fornite nella presente Nota Informativa.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

FINECO attesta che per quanto a propria conoscenza le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

1.3 Relazioni e pareri di esperti

Ai fini della redazione della presente Nota Informativa non sono state emesse relazioni o pareri di esperti.

1.4 Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

1.5 Dichiarazione dell’Emittente

L’Emittente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata da Consob in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetti;
- b) Consob approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetti;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei Certificati oggetto della presente Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l’idoneità dell’investimento nei titoli.

2. FATTORI DI RISCHIO

Per una descrizione dei fattori di rischio relativi ai Certificati si rinvia al Capitolo 1. “*Fattori di Rischio*” della Parte Prima della presente Nota Informativa.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta

L'Emittente potrebbe operare quale responsabile del collocamento, *market maker*, *liquidity provider*, *specialist*, collocatore, agente per il calcolo o ruolo simile rispetto ai Certificati: tale coincidenza fra Emittente e responsabile del collocamento, *market maker*, *liquidity provider*, *specialist*, collocatore, agente per il calcolo o ruoli simili potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Inoltre, i Certificati potranno essere negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Per maggiori dettagli, si rimanda alle Condizioni Definitive relative alle singole offerte di Certificati.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dall'offerta dei Certificati descritti nella presente Nota Informativa saranno utilizzati dall'Emittente per le finalità previste nel proprio oggetto sociale, nonché per la copertura degli obblighi nascenti dai Certificati e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti, ovvero adempimento di determinati rapporti contrattuali).

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI DA OFFRIRE AL PUBBLICO

I Certificati che l'Emittente offrirà, di volta in volta, nell'ambito del Programma, saranno disciplinati dai presenti Termini e Condizioni che, in occasione di ciascuna Singola Offerta, saranno integrati dalle pertinenti Condizioni Definitive.

Ai fini dei presenti Termini e Condizioni, i termini utilizzati nel presente paragrafo e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Definizioni della presente Nota Informativa.

4.1 Informazioni relative ai titoli

(i) Descrizione della tipologia e della classe dei titoli

Il Programma di Certificati concerne l'offerta al pubblico di *Leverage Certificates* denominati Certificati Turbo Long e Certificati Turbo Short (congiuntamente i “**Certificati**” o i “**Certificati Turbo**”).

I Certificati non offrono alcun rendimento garantito. I Certificati sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo (cioè automatico alla Data di Scadenza).

A seconda di quanto specificato di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive, i Certificati avranno come attività sottostante un Contratto Future su Indici, una *Commodity* o un Tasso di Cambio. Si segnala che la Valuta di Riferimento del Sottostante, indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive, potrà essere diversa dalla Valuta di Emissione dei Certificati.

I Certificati sono del tipo *leverage certificates* e consentono, come conseguenza dell'Effetto Leva, di riflettere in modo amplificato, ossia in misura più che proporzionale, le variazioni al rialzo o al ribasso del Sottostante.

L'Effetto Leva è presente in quanto il Prezzo di Emissione e/o Prezzo di Offerta del Certificato è inferiore rispetto all'esborso necessario per l'investimento diretto nel Sottostante. Tenuto conto dell'Effetto Leva, il Certificato Turbo permette all'investitore, a seconda dell'andamento del Sottostante, di trarre il vantaggio o di subire le perdite (nei limiti dell'Importo di Knock Out) che avrebbe ottenuto con un investimento diretto nel Sottostante, tenuto conto della Parità.

In particolare, la Leva indica quante volte la variazione del valore di un Certificato Turbo è amplificata rispetto alla variazione del valore del Sottostante. Durante la vita del Certificato, la Leva cambia continuamente in base alla distanza del Sottostante rispetto allo Strike.

Si precisa che una caratteristica frequente collegata all'effetto leva dei certificati *turbo* è un *holding period*/periodo di detenzione breve, giornaliero o infragiornaliero.

I Certificati da emettersi sulla base del presente Programma sono della tipologia “*non-quanto*”, ossia comportano per l'investitore un'esposizione al rischio derivante da fluttuazioni del tasso di cambio: pertanto, nel caso di Certificati aventi un Sottostante denominato in una valuta diversa dalla Valuta di Emissione, l'andamento del relativo tasso di cambio rileva ai fini della determinazione dell'Importo Differenziale.

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo Differenziale alla Data di Scadenza. L'Importo Differenziale dipenderà dalla formula utilizzata per il calcolo dello stesso, a seconda della tipologia di Certificati.

Ove si verifichi l'Evento di Knock Out, il Certificato Turbo si estingue anticipatamente e l'investitore è esposto al rischio di perdita totale, ove il valore dell'Importo di Knock Out indicato nelle Condizioni Definitive sia pari a zero (0), ovvero parziale, ove il valore dell'Importo di Knock Out indicato nelle Condizioni Definitive sia maggiore di zero (0).

Si rinvia al Paragrafo 4.9 per una informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come di volta in volta modificata, integrata e recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

(ii) Codice ISIN

Il Codice ISIN (*International Security Identification Number*) o altri analoghi codici di identificazione dei Certificati saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

4.2 Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore delle attività sottostanti

Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante, all'Effetto Leva e ad altri fattori quali, a titolo esemplificativo, i dividendi attesi (in caso di Sottostante legato a indici azionari), il tempo residuo alla scadenza, e i tassi di interesse. Il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive, sono legati altresì al valore dello Strike, al valore del Livello di Knock Out e alle modalità di determinazione degli stessi.

In particolare, nel caso di Certificati Turbo Long ad una variazione positiva del Sottostante corrisponde una variazione più che positiva del valore del Certificato e viceversa. Nel caso di Certificati Turbo Short, ad una variazione negativa del Sottostante corrisponde una variazione più che positiva del valore del Certificato e viceversa. I Certificati consentono, come conseguenza dell'Effetto Leva, di riflettere in modo amplificato, ossia in misura più che proporzionale, tali variazioni al rialzo e al ribasso del Sottostante. In particolare, la Leva indica quante volte la variazione del valore di un Certificato Turbo è amplificata rispetto alla variazione del valore del Sottostante. Durante la vita del Certificato la Leva cambia continuamente in base alla distanza del Sottostante rispetto allo Strike.

Inoltre, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi sono legati al fatto che si sia verificato o meno l'Evento di Knock Out.

4.3 Valuta di emissione dei Certificati

I Certificati sono denominati in Euro.

4.4 Data di Emissione dei Certificati

La Data di Emissione dei Certificati è indicata nelle Condizioni Definitive.

4.5 Ranking dei Certificati

I diritti connessi ai Certificati costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "*bail-in*" il credito dei Portatori verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione e/o conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo Paragrafo 4.9 in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, come di volta in volta modificati e integrati). Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Si riporta di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell'Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso.

Capitale primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier I</i>)	}	"FONDI PROPRI"
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier I</i>)		
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate <i>Tier II</i>)		
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	}	"RESTANTI PASSIVITÀ"
Strumenti di debito chirografario di secondo livello ex art. 12-bis del TUB		
I certificati, le obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>) e i <i>covered warrant</i> non assistiti da garanzie		
I depositi di importi superiori a EUR 100.000 interbancari e di grandi imprese		
I depositi di importi superiori a EUR 100.000 di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, anche effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca		

4.6 Forma e trasferimento dei Certificati

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo e quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, i Certificati saranno emessi in regime di dematerializzazione, ai sensi del Testo Unico della Finanza e della relativa normativa regolamentare di attuazione e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., nota anche come Euronext Securities Milan, con sede in Milano, Piazza degli Affari 6 (**Monte Titoli**, o anche il **Clearing System** o **Sistema di Gestione Accentrata**). Non saranno emessi certificati rappresentativi dei Certificati. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico della Finanza. Il trasferimento dei Certificati avverrà mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli, sul quale i Certificati risultano essere accreditati, sarà considerato il legittimo titolare degli stessi e sarà autorizzato ad esercitare i diritti agli stessi collegati.

Ove Monte Titoli S.p.A. non sia il sistema di gestione accentrata, così come specificato nelle Condizioni Definitive, i Certificati saranno rappresentati da un titolo globale (il **Certificato Globale**) depositato presso *Clearstream Banking AG*, Frankfurt am Main (**CBF**) oppure presso un *common depositary* per *Clearstream Banking société anonyme*, Lussemburgo (**CBL**) e *Euroclear Bank SA/NV* agente come operatore di *Euroclear System* (**Euroclear**) (CBF o CBL ed *Euroclear*, entrambi il **Sistema di Gestione Accentrata**) oppure presso qualsiasi altro Sistema di Gestione Accentrata come specificato nelle Condizioni Definitive. I Certificati sono trasferibili come diritti in proprietà nel Certificato Globale in conformità con le norme ed i regolamenti del Sistema di Gestione Accentrata.

I Certificati sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i Certificati dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati.

4.7 Data di Scadenza e Data di Esercizio

La Data di Scadenza di ciascuna Serie di Certificati, ossia la data in cui i Certificati scadono e saranno esercitati automaticamente, è indicata nelle Condizioni Definitive.

Trattandosi di Certificati con esercizio automatico, la Data di Esercizio dei Certificati, ossia la data in cui in base al Valore di Riferimento rilevato alla Data di Valutazione viene calcolato l'Importo Differenziale, salvo diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, sarà il secondo giorno lavorativo antecedente la Data di Scadenza, ovvero, ove durante il Periodo di Osservazione si sia verificato l'Evento di Knock Out, la Data di Esercizio dei Certificati coinciderà con la data in cui tale Evento di Knock Out si è verificato, e in ogni caso coerentemente con le regole della pertinente sede di negoziazione, ove applicabili.

Si rinvia al Paragrafo 4.9 per una informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come di volta in volta modificata, integrata e recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di volta in volta modificati ed integrati.

4.8 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo Differenziale alla Data di Scadenza e, ove il valore dell'Importo di Knock Out indicato nelle Condizioni Definitive sia maggiore di zero (0), dell'Importo di Knock Out al verificarsi dell'Evento di Knock Out nel Periodo di Osservazione, indicato nelle Condizioni Definitive. La rilevazione del Valore di Riferimento sarà continua per l'intero Periodo di Osservazione.

Il prezzo dei Certificati Turbo Long riflette sempre la differenza tra il valore registrato dal Sottostante e lo Strike tenuto conto della Parità e del Tasso di Cambio di Riferimento, ove applicabile. Viceversa, il valore dei Certificati Turbo Short riflette sempre la differenza tra lo Strike e il valore registrato dal Sottostante, tenuto conto della Parità e del Tasso di Cambio di Riferimento, ove applicabile.

Il valore dei Certificati è quindi legato principalmente all'andamento del Sottostante, al valore dello *Strike* e all'Effetto Leva, al valore del Livello di Knock Out (come descritto di seguito al Paragrafo 4.8.2) e alle modalità di determinazione degli stessi.

I Certificati Turbo consentono, come conseguenza dell'Effetto Leva, di riflettere in modo amplificato, ossia in misura più che proporzionale, le variazioni al rialzo o al ribasso del Sottostante.

L'Effetto Leva è presente in quanto il Prezzo di Emissione e/o Prezzo di Offerta del Certificato è inferiore rispetto all'esborso necessario per l'investimento diretto nel Sottostante. Tuttavia, il Certificato Turbo permette all'investitore, a seconda dell'andamento del Sottostante, di trarre il vantaggio o di subire le perdite (nei limiti dell'Importo di Knock Out) che avrebbe ottenuto con un investimento diretto nel Sottostante, tenuto conto della Parità.

In particolare, la Leva indica quante volte la variazione del valore di un Certificato Turbo è amplificata rispetto alla variazione del valore del Sottostante. Durante la vita del Certificato, la Leva cambia continuamente in base alla distanza del Sottostante rispetto allo Strike. Per calcolare la Leva si usa la formula:

$$\text{Leva} = \text{valore del Sottostante} / (\text{prezzo del Certificato} * \text{Parità} * \text{Tasso di Cambio di Riferimento})$$

Alla Data di Emissione dei Certificati, la Leva non sarà maggiore di: 40 per Certificati con Sottostante Tassi di Cambio, 30 per Certificati con Sottostante Contratti Future su Indici e 10 per Certificati con Sottostante *Commodities*.

Lo *Strike* è rappresentato dal livello del Sottostante, espresso come valore puntuale superiore allo 0, indicato nelle Condizioni Definitive. Il Prezzo di Emissione dei Certificati è fissato sulla base dello *Strike*. Lo *Strike*, pertanto, determina l'Effetto Leva.

Ove non si sia precedentemente verificato un Evento di Knock Out, il Portatore ha il diritto di ricevere alla Data di Scadenza l'Importo Differenziale, ove positivo.

L'Importo Differenziale dipenderà, a seconda che si tratti di Certificato Turbo Long ovvero di Certificato Turbo Short, dalla formula utilizzata per il calcolo dello stesso, secondo quanto indicato di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive.

La Data di Pagamento, con riferimento ad ogni Serie, è indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Importo Differenziale nella valuta di liquidazione, ove positivo, sarà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per eccesso.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui al Paragrafo 4.15 (*Regime Fiscale*) del presente Capitolo 4.

I pagamenti saranno effettuati dall'Emittente, accreditando o trasferendo i relativi importi, al netto delle spese, sul conto dell'intermediario correntista presso Monte Titoli S.p.A. ovvero presso il diverso sistema di gestione accentrata specificato nelle Condizioni Definitive. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie del *Clearing System*, come specificato nelle Condizioni Definitive.

4.8.1 Importo Differenziale

L'Importo Differenziale sarà determinato per ogni tipologia di Certificati secondo le formule di seguito descritte.

Certificati Turbo Long

I Certificati Turbo Long permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e consentono, come conseguenza dell'Effetto Leva, di riflettere in modo amplificato, ossia in misura più che proporzionale, le variazioni al rialzo e al ribasso del Sottostante.

Salvo il verificarsi di un Evento di Knock Out, i Certificati Turbo Long permettono all'investitore di percepire alla Data di Scadenza l'Importo Differenziale (ove positivo), calcolato dall'Agente per il Calcolo secondo quanto indicato di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive.

L'Importo Differenziale dei Certificati *Turbo Long* sarà calcolato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI			
Valore di Riferimento	Strike	Parità	Tasso di Cambio di Riferimento

Salvo il verificarsi dell'Evento di Knock Out, l'investitore ha diritto a percepire a scadenza l'Importo Differenziale che sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Max } [0; (\text{Valore di Riferimento} - \text{Strike}) / (\text{Parità} * \text{Tasso di Cambio di Riferimento})]$$

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo Differenziale pari alla differenza positiva tra il Valore di Riferimento e lo Strike tenuto conto della Parità e del Tasso di Cambio di Riferimento, ove applicabile. In tal caso, l'investitore è esposto in modo più che proporzionale sia

alle oscillazioni al rialzo (favorevoli per l'investitore) sia alle oscillazioni al ribasso (sfavorevoli per l'investitore) del Sottostante con eventuale perdita totale o parziale del capitale investito.

Si precisa che il Tasso di Cambio di Riferimento è applicabile solo nel caso in cui, a seconda di quanto previsto di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive, la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dalla Valuta di Emissione.

Certificati Turbo Short

I Certificati *Turbo Short* permettono al Portatore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del valore del Sottostante rispetto allo *Strike* e consentono, come conseguenza dell'Effetto Leva, di riflettere in modo amplificato, ossia in misura più che proporzionale, le variazioni al ribasso e al rialzo del Sottostante.

Salvo il verificarsi di un Evento di Knock Out, i Certificati Turbo Short permettono all'investitore di percepire alla Data di Scadenza l'Importo Differenziale (ove positivo), calcolato dall'Agente per il Calcolo secondo quanto indicato di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive.

L'Importo Differenziale dei Certificati *Turbo Short* sarà calcolato come segue.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI			
Valore di Riferimento	Strike	Parità	Tasso di Cambio di Riferimento

Salvo il verificarsi dell'Evento di Knock Out, l'investitore ha diritto a percepire a scadenza l'Importo Differenziale che sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Max } [0; (\text{Strike} - \text{Valore di Riferimento}) / (\text{Parità} * \text{Tasso di Cambio di Riferimento})]$$

Si segnala che in tale scenario il Portatore percepirà un Importo Differenziale pari alla differenza positiva tra lo Strike e il Valore di Riferimento, tenuto conto della Parità e del Tasso di Cambio, ove applicabile. In tal caso, a causa dell'Effetto Leva, l'investitore è esposto in modo più che proporzionale sia alle oscillazioni al ribasso (favorevoli per l'investitore) sia alle oscillazioni al rialzo (sfavorevoli per l'investitore) del Sottostante, con possibile perdita totale o parziale del capitale investito.

Si precisa che il Tasso di Cambio di Riferimento è applicabile solo nel caso in cui, a seconda di quanto previsto di volta in volta nelle pertinenti Condizioni Definitive, la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dalla Valuta di Emissione.

4.8.2 Importo di Knock Out

Al verificarsi di un Evento di Knock Out nel Periodo di Osservazione, indicato nelle Condizioni Definitive, i Certificati Turbo si estingueranno in anticipo e l'investitore percepirà l'Importo di Knock Out.

L'Evento di Knock Out indica il verificarsi del seguente evento, come specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive: il Valore di Riferimento sia (i) nel caso di Certificati Turbo *Long* inferiore oppure inferiore o uguale al Livello di Knock Out, (ii) nel caso di Certificati Turbo *Short*, maggiore oppure maggiore o uguale al Livello di Knock Out. La rilevazione del Valore di Riferimento sarà continua per l'intero Periodo di Osservazione.

Il Livello di Knock Out potrà essere espresso (i) come valore puntuale; ovvero (ii) in percentuale rispetto allo *Strike*; ovvero (iii) come la percentuale del valore del Sottostante rilevato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Determinazione.

Al verificarsi di un Evento di Knock Out, l'investitore percepirà l'Importo di Knock Out fisso, specificato nelle Condizioni Definitive, che potrà essere pari o maggiore di zero (0).

A seconda del valore dell'Importo di Knock Out indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, l'investitore è esposto alla perdita totale o parziale del capitale investito.

4.8.3 Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo sarà indicato nelle Condizioni Definitive e potrà coincidere con l'Emittente. L'Emittente avrà facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata della vita dei Certificati, l'Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso ai Portatori. Il relativo Agente per il Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e dei Portatori, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità. L'Emittente, laddove l'Agente per il Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente medesimo, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse ai Certificati svolte dall'Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente per il Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi dei Certificati.

4.9 Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio

I Certificati incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria nonché derivanti dai Termini e Condizioni dei Certificati, fatto salvo quanto più avanti indicato in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD (come di seguito definita), recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD, come di volta in volta modificati ed integrati (come di seguito definiti).

La titolarità dei Certificati comporta la piena conoscenza ed accettazione dei Termini e Condizioni, come di volta in volta integrati e completati dalle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nei Certificati medesimi.

I Certificati non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L'investitore non potrà esigere il pagamento anticipato salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente.

Per tutta la durata dei Certificati ed in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito dell'Emittente derivante dai Certificati e i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei Portatori.

Non vi sono condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei Portatori. Non vi sono, inoltre, clausole di convertibilità in altri titoli. È tuttavia fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva BRRD (come di seguito definita), come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD (come di seguito definiti), come di seguito rappresentato.

I Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, come successivamente modificati ed integrati, (di seguito i "**Decreti BRRD**") recepiscono la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come successivamente modificata ed integrata, che istituisce un quadro di risanamento

e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la “**Direttiva BRRD**”), individuando i poteri e gli strumenti che le autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*Resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità di Risoluzione Competenti**”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, applicabili dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” possono essere applicate agli strumenti finanziari in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Le modifiche da ultimo introdotte ai Decreti BRRD dal Decreto Legislativo n. 193 dell’8 novembre 2021, in sede di attuazione della Direttiva (EU) 2019/879 del Parlamento e del Consiglio Europeo, sono entrate in vigore in data 1 dicembre 2021.

Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione Competenti è previsto il citato strumento del “*bail-in*”, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei titoli in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione Competenti hanno il potere di cancellare i Certificati e modificare la loro scadenza, gli importi pagabili o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto nel TUB l’art. 12-*bis* istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non preferred*). Secondo quanto previsto dall’articolo 12-ter del TUB, recentemente introdotto dal Decreto Legislativo n. 193 dell’8 novembre 2021, tali strumenti, ove emessi dopo l’1 dicembre 2021, possono essere oggetto di collocamento rivolto anche ad investitori non qualificati ed il loro valore unitario è pari ad almeno 150.000 euro.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità di Risoluzione Competenti devono tenere conto della seguente gerarchia:

- (a) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (b) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (c) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- (d) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (e) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di debito chirografario di secondo livello introdotti dall’art. 12-*bis* del TUB;

- (f) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi inclusi i certificati, le obbligazioni non subordinate (*senior*), i *covered warrant* e i depositi per la parte eccedente l'importo di € 100.000.

Si precisa che, nell'ambito delle "restanti passività", a decorrere dal 1° gennaio 2019 il "*bail-in*" riguarda prima i certificati, le obbligazioni non subordinate (*senior*) e *covered warrants*, poi i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese (per la parte eccedente la quota garantita di tali depositi pari ad Euro 100.000) e da ultimo i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 *quinquies* L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Inoltre, lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" può essere applicato sia individualmente sia in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione possono comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "*bail-in*", le Autorità di Risoluzione Competenti potranno escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "*bail-in*" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- (i) non è possibile sottoporre a "*bail-in*" tale passività entro un tempo ragionevole;
- (ii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- (iii) l'applicazione dello strumento del "*bail-in*" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "*bail-in*".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "*bail-in*" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "*bail-in*" mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori

limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Infine, si rappresenta che in data 6 novembre 2018, Consob ha inviato alle banche abilitate a prestare servizi di investimento un richiamo di attenzione in merito a taluni aspetti della disciplina dei servizi di investimento, nell'attuale contesto caratterizzato da un'aumentata volatilità del mercato, dalle risultanze del processo di *Stress Test e del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)* per l'anno 2018, nonché dagli effetti della prossima attivazione del *Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL)*.

In particolare, Consob ha invitato le banche abilitate a prestare servizi di investimento a prestare particolare attenzione a: i) la centralità della gestione dei conflitti di interessi, avuto riguardo alla circostanza secondo cui le misure di trasparenza dovranno essere precedute da valutazioni ed interventi per evitare che i conflitti medesimi incidano negativamente sugli interessi della clientela; ii) nei casi di *self placement*, la necessità, *inter alia*, di fornire informazioni supplementari in relazione alle differenze tra gli strumenti finanziari e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; e iii) la necessità di valutare i livelli di concentrazione dei portafogli della clientela per il contenimento dei rischi, con particolare riguardo a quello creditizio.

Si rappresenta, inoltre, che, in assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente e l'Agente per il Calcolo non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati in relazione ai Certificati.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente e dall'Agente per il Calcolo e ai sensi dei presenti Termini e Condizioni avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

La sottoscrizione, l'acquisto e/o il possesso dei Certificati non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo Differenziale.

L'esercizio e la liquidazione dei Certificati sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Pagamento, così che l'Emittente e l'Agente per il Calcolo non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente e l'Agente per il Calcolo non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni verso Monte Titoli S.p.A. o altro Sistema di Gestione Accentrata per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai Certificati.

Il numero di Certificati esercitati automaticamente alla Data di Scadenza o alla Data di Liquidazione Knock Out non potrà essere inferiore al Lotto Minimo o diverso da multipli interi dello stesso, ove applicabile, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Estinzione anticipata straordinaria e liquidazione

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge o, per intervenute modifiche legislative, regolamentari o della disciplina fiscale,

impossibile o eccessivamente oneroso, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i Certificati, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto alla voce "Comunicazioni" del presente Paragrafo 4.9.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, tramite il proprio intermediario correntista, nei limiti delle leggi applicabili, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato degli stessi, come determinato dall'Agente per il Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico dei Portatori, fermo restando che essi potranno tuttavia incorrere in una perdita ove il valore di mercato dei Certificati, così determinato, sia inferiore all'importo inizialmente investito. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori in conformità alle previsioni contenute alla voce "Comunicazioni" del presente Paragrafo 4.9.

Modifiche ai Termini e Condizioni applicabili ai Certificati

Fermo restando, al verificarsi di qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel Prospetto, atto ad influire sulla valutazione dei Certificati, l'obbligo di pubblicare un supplemento, l'Emittente potrà apportare modifiche ai presenti Termini e Condizioni senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non pregiudichino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero siano finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute alla voce "Comunicazioni" del presente Paragrafo 4.9.

Sostituzione dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai Certificati una società allo stesso collegata o da questo controllata (il "Sostituto") subordinatamente alle condizioni di volta in volta stabilite dal MTF presso il quale i certificati sono negoziati e/o secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel presente paragrafo andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

In caso di sostituzione dell'Emittente la tassazione dei Certificati descritta al Paragrafo 4.15 potrebbe subire modifiche.

Comunicazioni

Salvo diversamente stabilito dalla legge o quanto indicato nelle Condizioni Definitive, ogni comunicazione diretta ai Portatori riguardo ai Certificati si intenderà valida se pubblicata sul sito internet dell'Emittente <https://finecobank.com/it/online/> nell'apposita sezione: <https://finecobank.com/it/online/popup/certificati-fineco>. Inoltre, ove i Certificati siano negoziati su un MTF ogni comunicazione potrà essere effettuata anche attraverso un avviso pubblicato tramite Vorvel, Borsa Italiana e/o secondo quanto previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive.

4.10 Descrizione delle modalità di regolamento dei Certificati

I Certificati sono prodotti derivati cartolarizzati di natura opzionaria di stile Europeo con regolamento in contanti (c.d. *cash settlement*) ed il loro esercizio è automatico alla Data di Scadenza ovvero alla/e data in cui si verifica l'Evento di Knock Out, salvo l'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di

risoluzione descritti al Paragrafo 4.9 che precede. Il pagamento dell'Importo Differenziale, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore.

4.11 Informazioni relative al Sottostante

4.11.1 Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante

Il Sottostante potrà appartenere a una delle seguenti categorie:

- ***Commodity***

Il Sottostante potrà essere costituito da una merce, un derivato su merci o un indice su merci quotati sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), aventi requisiti di elevata liquidità e a condizione che esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni sui prezzi.

- ***Contratto Future su Indici***

Il Sottostante potrà essere costituito da un contratto future su indici quotato sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), avente requisiti di elevata liquidità e a condizione che esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni sui prezzi. Si precisa che gli indici sottostanti non avranno come riferimento criptovalute.

- ***Tasso di Cambio***

Il Sottostante potrà essere costituito da un tasso di cambio sempre che tale tasso di cambio sia rilevato dal pertinente *Fixing Sponsor* con continuità, costituito da valute convertibili e per le cui valute siano reperibili informazioni da parte dell'investitore. Si precisa inoltre che il Tasso di Cambio non riguarderà criptovalute.

Si segnala che la Valuta di Riferimento del Sottostante, indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive, potrà essere diversa dalla Valuta di Emissione dei Certificati.

Le Condizioni Definitive contengono le informazioni relative (i) al Sottostante dei Certificati emessi; (ii) alle fonti informative nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*, ove disponibili.

Le informazioni relative al Sottostante saranno inoltre disponibili gratuitamente sul sito internet dello *Sponsor* del pertinente Sottostante o del mercato in cui sono scambiati i *futures*, gli indici o le merci, o rilevati i tassi di cambio, nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*, ove disponibili. Le informazioni relative al Sottostante che saranno disponibili al pubblico tramite le fonti sopra indicate, potranno essere riprodotte nelle Condizioni Definitive.

Ove venga richiesta l'ammissione alle negoziazioni dei Certificati su un MTF il relativo Sottostante dovrà presentare le caratteristiche indicate dal regolamento del pertinente MTF. Qualora non sia previsto che i Certificati siano ammessi alle negoziazioni su un MTF, l'Emittente assume comunque l'impegno di selezionare Sottostanti che rispettino requisiti analoghi a quelli previsti dai regolamenti degli MTF.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare nelle Condizioni Definitive le informazioni provenienti da terzi (quali, ad esempio, *Sponsor* di un indice, ove applicabile). L'Emittente non ha verificato autonomamente alcuna delle informazioni riportate e non assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori od omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

Quando il Sottostante è costituito da un indice di riferimento come definito dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il “**Benchmark Regulation**”), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all’articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno (i) se l’amministratore del Sottostante, è incluso nel registro di cui all’articolo 36 del *Benchmark Regulation* o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all’articolo 51 del *Benchmark Regulation*.

4.11.2 Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti

Le seguenti previsioni sugli Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti si applicano ai Certificati.

4.11.2.1 Eventi di Turbativa relativi al Sottostante

- (1) Se si verifica un Evento di Turbativa, come di seguito definito, alla Data di Valutazione o ad una delle Date di Valutazione e/o alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile), tale Data di Valutazione e/o tale Data di Determinazione (ove applicabile) sarà posticipata al successivo Giorno Lavorativo nel quale non si verifica più l'Evento di Turbativa.

Qualsiasi data di pagamento relativa a tale Data di Valutazione e/o Data di Determinazione (ove applicabile) sarà conseguentemente posticipata.

Se si verifica un Evento di Turbativa di Mercato in un giorno durante il Periodo di Osservazione, tale giorno sarà escluso dal Periodo di Osservazione ai fini dell'Evento di Knock Out, solo se tale evento è stato determinato in conseguenza della turbativa di mercato.

- (2) Nel caso in cui l'Evento di Turbativa:
 - (i) continui più a lungo rispetto al Periodo di Tempo con riferimento alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile), oppure
 - (ii) con riferimento alla Data di Valutazione o ad una delle Date di Valutazione, continui per più di 5 (cinque) Giorni Bancari consecutivi, il giorno successivo all'ultimo giorno del Periodo di Tempo o il sesto Giorno Bancario verranno considerati rispettivamente la Data di Determinazione (ove applicabile) o la Data di Valutazione, anche ove in tale data si verifichi un Evento di Turbativa, e l'Emittente in buona fede e a sua discrezione determinerà, o farà determinare dall'Agente per il Calcolo, ove diverso dall'Emittente, il valore del Sottostante e/o il Valore di Riferimento affetto da un Evento di Turbativa. Il Valore di Riferimento utilizzato per la determinazione dell'Importo Differenziale sarà calcolato ai sensi delle condizioni di mercato prevalenti intorno alle 10.00 a.m. (ora di Milano) di tale sesto giorno.
- (3) Nel caso in cui l'Evento di Turbativa continui per più di 5 (cinque) Giorni Bancari consecutivi, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente in buona fede e a sua esclusiva discrezione, potrà determinare se ricorrono le condizioni per la liquidazione anticipata. In tal caso, l'Emittente a sua discrezione potrà determinare o far sì che l'Agente per il Calcolo determini il prezzo del Sottostante affetto dall'Evento di Turbativa e/o il Valore di Riferimento per la determinazione dell'Ammontare di Cessazione (ove prevista nelle Condizioni Definitive) in conformità alle prevalenti condizioni di mercato, in base alla pertinente sede di negoziazione, alle 10:00 a.m. o alle ore 16:00 (ora di Milano) del sesto giorno, oppure in mancanza di prezzi in tali orari, l'ultimo prezzo disponibile del Sottostante affetto dall'Evento di Turbativa e/o il Valore di Riferimento. In particolare, l'Emittente o l'Agente per il Calcolo determinerà secondo buona fede il valore del Sottostante affetto dall'Evento di Turbativa, e l'Ammontare di Cessazione verrà calcolato come segue: (i) in caso di Certificati Turbo Long, il massimo tra 0 e

la differenza tra il valore del Sottostante (come determinato dall'Agente per il calcolo) e lo Strike; o (ii) in caso di Certificati Turbo Short, il massimo tra 0 e la differenza tra lo Strike e il valore del Sottostante (come determinato dall'Agente per il Calcolo), in ciascun caso diviso per il prodotto tra il Tasso di Cambio di Riferimento, ove applicabile, e la Parità.

In ogni caso, se entro tali 5 (cinque) Giorni Bancari scadono Derivati aventi caratteristiche comparabili e sono pagati sulla Sede di Negoziazione dei Contratti Derivati, il Prezzo di Liquidazione stabilito dalla Sede di Negoziazione dei Contratti Derivati per i Derivati aventi caratteristiche comparabili potrà essere preso in considerazione nel calcolo dell'Importo di Knock Out e dell'Importo Differenziale. In tale caso la data di scadenza dei Derivati aventi caratteristiche comparabili potrà essere considerata, tra gli altri fattori, come Data di Valutazione.

Evento di Turbativa di Mercato significa:

- **in caso di Contratto Future su Indici come Sottostante**

- (i) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni relative al Contratto Future su Indici, imposte da o in conformità alle regole del Mercato di Riferimento;
- (ii) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni sull'attività sottostante del Contratto Future su Indici nel mercato di riferimento prevalente; oppure
- (iii) il cambiamento significativo nel calcolo della determinazione del prezzo o nelle condizioni di negoziazione relative al rispettivo Contratto Future su Indici, sul Mercato di Riferimento (in termini, ad esempio, di condizioni, di quantità o di valuta relative ai Contratti Future su Indici);

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole del Mercato di Riferimento o nella Sede di Negoziazione dei Contratti Derivati.

- **in caso di Commodity come Sottostante**

- (i) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni o della determinazione del prezzo relativo alla Commodity, sul Mercato di Riferimento;
- (ii) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni di un Derivato legato alla Commodity, sulla Sede di Negoziazione dei Contratti Derivati, oppure
- (iii) il cambiamento significativo nel calcolo della determinazione del prezzo o nelle condizioni di negoziazione relative alla Commodity sul Mercato di Riferimento (in termini, ad esempio, di condizioni, di quantità o di valuta relative al Sottostante);
- (iv) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni di calcolo sul Mercato di Riferimento o nella Sede di Negoziazione dei Contratti Derivati non costituisce un Evento di Turbativa a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole del Mercato di Riferimento.

- **in caso di Tasso di Cambio come Sottostante**

- (i) la mancata determinazione e pubblicazione del Tasso di Cambio da parte del pertinente *Fixing Sponsor* indicato nelle Condizioni Definitive;

- (ii) la sospensione o la restrizione nelle negoziazioni di valute estere nei confronti di almeno una delle due valute estere del Tasso di Cambio oppure di contratti derivati sul tasso di cambio o la restrizione nella possibilità di convertire le valute espresse con tale tasso di cambio o l'effettiva impossibilità di ottenere una quotazione di tale tasso di cambio;
- (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo;

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Gli Eventi di Turbativa precedentemente riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo. Le Condizioni Definitive possono indicare ulteriori Eventi di Turbativa e modalità di rettifica.

5.11.2.2 Eventi Rilevanti relativi a Sottostanti

Nel caso in cui il Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Agente per il Calcolo potrà effettuare, se necessario, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati, provvedendo al pagamento del ragionevole valore di mercato di un Certificato pari all'Ammontare di Cessazione, secondo quanto di seguito descritto. In particolare, l'Agente per il Calcolo determinerà secondo buona fede e a sua discrezione il valore del Sottostante affetto dall'Evento Rilevante, e l'Ammontare di Cessazione verrà calcolato come segue: (i) in caso di Certificati Turbo Long, il massimo tra 0 e la differenza tra il valore del Sottostante (come determinato dall'Agente per il calcolo) e lo Strike; o (ii) in caso di Certificati Turbo Short, il massimo tra 0 e la differenza tra lo Strike e il valore del Sottostante (come determinato dall'Agente per il Calcolo), in ciascun caso diviso per il prodotto tra il Tasso di Cambio di Riferimento, ove applicabile, e la Parità.

- in caso di *Commodities* o di Contratti Future su Indici come Sottostante:

- (1) La base per il calcolo dell'Importo Differenziale dipenderà dalla *Commodity* o dal Contratto Future su Indici e dal metodo di determinazione del prezzo e dalle condizioni di negoziazione applicabili alla *Commodity* o dal Contratto Future su Indici sul Mercato di Riferimento (in termini, ad esempio, di composizione, di qualità, di quantità ovvero di valuta di negoziazione ovvero di date di scadenza).
- (2) Se, secondo la ragionevole discrezione dell'Agente per il Calcolo in buona fede, il metodo di determinazione del prezzo o le condizioni di negoziazione applicabili alla *Commodity* o al Contratto Future su Indici sul Mercato di Riferimento sono cambiate tanto che il nuovo metodo di determinazione del prezzo e le condizioni di negoziazione applicabili alla *Commodity* o al Contratto Future su Indici sul Mercato di Riferimento sia, come risultato di un cambio, non più paragonabile al precedente metodo o condizione, l'Agente per il Calcolo ha il diritto di adottare una rettifica nella determinazione dell'Importo Differenziale per tener conto di tale cambiamento. Quando si determina la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo terrà in considerazione la rettifica dei rispettivi Derivati, che siano legati alla *Commodity* o al Contratto Future su Indici, al momento effettuata sulla Sede di Negoziazione dei Contratti Derivati. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga immutata nel tempo. Qualsiasi modifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per la *Commodity* o il Contratto Future su Indici.
- (3) Se l'Agente per il Calcolo determina che, ai sensi delle regole della Sede di Negoziazione dei Contratti Derivati, i Derivati oggetto del Sottostante non saranno soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei Certificati rimarranno immutate.

Il metodo di determinazione dell'Importo Differenziale può anche essere rettificato se il calcolo o la pubblicazione della *Commodity* o del Contratto Future su Indici viene cancellata nel Mercato di Riferimento.

Il metodo di rettifica per il calcolo dell'Importo Differenziale e il momento dell'applicazione iniziale sarà pubblicato, almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia, ai sensi del Paragrafo 4.9 (*Comunicazioni*) dei presenti Termini e Condizioni.

- (4) Se il calcolo della *Commodity* o del Contratto Future su Indici viene in qualsiasi momento cancellato sul Mercato di Riferimento ma ripristinato su un altro mercato che l'Agente per il Calcolo considera appropriato secondo la sua ragionevole discrezione (il “**Mercato di Riferimento Sostitutivo**”), l'Agente per il Calcolo potrà calcolare l'Importo Differenziale sulla base della *Commodity* o del Contratto Future su Indici come calcolato sul Mercato di Riferimento Sostitutivo.
- (5) Se il calcolo della *Commodity* o del Contratto Future su Indici viene in qualsiasi momento cancellato e/o sostituito sul Mercato di Riferimento l'Agente per il Calcolo potrà, secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede, stabilire quale *Commodity* o Contratto Future su Indici utilizzare in futuro come base per il dell'Importo Differenziale (“**Commodity Sostitutiva**” o “**Contratto Future su Indici Sostitutivo**”), modificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo Differenziale. In tale caso, l'Agente per il Calcolo ha la facoltà di modificare il metodo o la formula per calcolare l'Importo Differenziale per tener conto di qualsiasi differenza nel metodo di calcolo del Valore di Riferimento o delle condizioni di negoziazione applicabili alla *Commodity* o al Contratto Future su Indici. La *Commodity* Sostitutiva o il Contratto Future su Indici Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace, saranno pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) ai sensi del Paragrafo 4.9 (*Comunicazioni*) dei presenti Termini e Condizioni. Dal primo utilizzo della *Commodity* Sostitutiva o del Contratto Future su Indici Sostitutivo, qualsiasi riferimento alla *Commodity* o al Contratto Future su Indici nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento alla *Commodity* Sostitutiva o al Contratto Future su Indici Sostitutivo.
- (6) Qualora l'Agente per il Calcolo pervenga, a sua ragionevole discrezione e in buona fede, alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica possa essere effettuata al fine di annullare gli effetti distorsivi dell'evento, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone comunicazione secondo le modalità di cui al Paragrafo 4.9 (*Comunicazioni*) dei presenti Termini e Condizioni (la comunicazione specificherà l'Ammontare di Cessazione). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi del Paragrafo 4.9 (*Comunicazioni*) dei presenti Termini e Condizioni.

In questo caso l'Agente per il Calcolo dovrà determinare e pubblicare entro 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato l'Ammontare di Cessazione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni dalla sua determinazione dal Clearing System o dall'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente ai Portatori.

Le Condizioni Definitive possono indicare ulteriori Eventi Straordinari e modalità di rettifiche.

- **in caso di Tasso di Cambio come Sottostante:**

- (1) Nel caso in cui il Tasso di Cambio non sia più determinato e pubblicato dal *Fixing Sponsor* ma da un altro soggetto, società o istituzione (il “**Nuovo Fixing Sponsor**”), l'Agente per il Calcolo avrà il diritto di calcolare l'Importo Differenziale sulla base del Sottostante così come calcolato e pubblicato dal Nuovo *Fixing Sponsor*.

In caso di nomina di un Nuovo *Fixing Sponsor*, ogni riferimento al *Fixing Sponsor* nei presenti Termini e Condizioni, in virtù del contesto, dovrà essere inteso come riferimento al Nuovo *Fixing Sponsor*.

- (2) Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che (i) una sostituzione del *Fixing Sponsor* non è possibile, o (ii) a causa di speciali circostanze o forza maggiore (come catastrofi, guerre, terrorismo, sommosse, restrizioni alle operazioni di pagamento, recepimento nell'Unione Monetaria Europea della valuta utilizzata per il calcolo) ed altre circostanze che hanno un impatto simile sul Tasso di Cambio la determinazione attendibile del Tasso di cambio è impossibile o impraticabile, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio. Se i Certificati sono in questo modo cancellati, l'Emittente liquiderà ad ogni Portatore un ammontare in relazione ad ogni Certificato posseduto pari all'Ammontare di Cessazione, in un giorno selezionato dall'Emittente secondo buona fede e a sua discrezione e considerando l'evento rilevante, come determinato dall'Agente per il Calcolo, in buona fede e a sua discrezione.

L'Ammontare di Cessazione sarà rimborsato entro 5 giorni dalla sua determinazione al Clearing System o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente ai Portatori.

Le Condizioni Definitive possono indicare ulteriori Eventi Rilevanti e modalità di rettifica.

4.11.2.3 Eventi rilevanti relativi ai Sottostanti che rientrano nell'ambito di applicazione del *Benchmark Regulation*

Fermo restando a quanto previsto nei precedenti Paragrafi 4.11.2.1 e 4.11.2.2 e con riferimento esclusivamente ai Sottostanti che rientrano nell'ambito di applicazione del *Benchmark Regulation*, ove si verifichi l'Evento *Benchmark*, come di seguito definito, l'Emittente ha la facoltà di richiedere all'Agente per il Calcolo di determinare, agendo in buona fede e secondo modalità commercialmente ragionevoli, di eseguire delle rettifiche ai Termini e Condizioni dei Certificati. In particolare, tali rettifiche possono (a) comportare una o più modifiche ai Termini e Condizioni dei Certificati oppure avere ad oggetto una o più date; (b) essere effettuate coerentemente alle rettifiche a qualunque contratto di copertura stipulato in relazione ai Certificati e relative all'evento o circostanza rilevante; e (c) includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la selezione di *benchmark* sostitutivi e effettuare le conseguenti rettifiche ai Termini e Condizioni dei Certificati.

“**Evento *Benchmark***” indica che l'Agente per il Calcolo determina che:

- (i) si è verificato un Evento di Variazione o Cessazione del *Benchmark*, come di seguito definito;
- (ii) in relazione ad un *benchmark* o all'amministratore o allo sponsor del pertinente *benchmark*, qualsiasi autorizzazione, registrazione, riconoscimento, approvazione, decisione equivalente, ratifica ovvero l'inclusione in un registro ufficiale, non è stato/a e non sarà ottenuto/a, ovvero è stato/a o sarà rigettato/a, rifiutato/a, sospeso/a o ritirato/a dalla pertinente autorità competente o da altra istituzione, in ogni caso con l'effetto che l'Emittente e l'Agente per il Calcolo o qualsiasi altra entità non abbia e non avrà l'autorizzazione all'utilizzo del pertinente *benchmark* al fine di adempiere alle rispettive obbligazioni ai sensi dei Certificati;
- (iii) l'Emittente o l'Agente per il Calcolo ritiene che non è commercialmente ragionevole continuare ad utilizzare il pertinente *benchmark* in relazione ai Certificati in quanto tale circostanza comporterebbe dei costi aggiuntivi dovuti alle restrizioni alla pertinente licenza (ivi inclusa, ove applicabile, la circostanza in cui, al fine di emettere i Certificati ovvero adempiere alle relative obbligazioni, l'Emittente, l'Agente per il Calcolo o qualsiasi altra entità debba ottenere una licenza valida e, per qualsiasi ragione, tale licenza non sia ottenuta o rinnovata oppure sia revocata o sia intervenuta una modifica sostanziale ai costi per l'ottenimento o il rinnovo di tale licenza);

“**Evento Variazione o Cessazione del Benchmark**” indica, in relazione ai Sottostanti che rientrano nell’ambito di applicazione del *Benchmark Regulation*:

- (i) qualsiasi modifica a detto *benchmark*; o
- (ii) la cancellazione o cessazione della fornitura del detto *benchmark*.

4.12 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi

Gli estremi delle delibere adottate dall'organo competente dell'Emittente relative all’emissione e all’offerta dei Certificati, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità dei Certificati, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, i Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America (il “**Securities Act**”) né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l’offerta dei Certificati non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “**Altri Paesi**”) e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

4.14 Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati

I Certificati sono regolati dalla legge italiana.

Le Corti di Milano avranno giurisdizione esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia relativa ai Certificati. Qualora il Portatore sia un consumatore, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (il “**Codice del Consumo**”), avranno giurisdizione le corti della giurisdizione in cui il Portatore ha la sua residenza o domicilio elettivo.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 09 agosto 2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un’azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare, ai sensi dell’art. 32-ter del Testo Unico della Finanza, ed ai sensi del Regolamento CONSOB concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento/accessorio, con riferimento all'osservanza da parte dell'intermediario che ha prestato il servizio (e che può anche non coincidere con l’Emittente) degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, tra i vari organismi di mediazione è competente anche l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB. Per maggiori dettagli sul regolamento si rimanda alla delibera CONSOB nr. 19602 del 4 maggio 2016 e alla delibera CONSOB nr. 21867 del 26 maggio 2021, pubblicate sul sito www.consob.it.

I Certificati non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la *Securities and Exchange Commission* né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti d'America ha approvato o negato l'approvazione ai Certificati di cui ai presenti Termini e Condizioni.

4.15 Regime Fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi dei Certificati, sono ad esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora disposizioni di legge prevedano l'applicazione di ritenute fiscali o altri prelievi alla fonte su

tali pagamenti, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo ai Certificati. In generale, si noti che la normativa fiscale cui è soggetto l'investitore in un determinato Stato e quella dello Stato di registrazione del pertinente emittente possono avere un impatto sul reddito generato dai titoli.

L'Emittente non è tenuto ad operare ritenute di fonte italiana sui redditi corrisposti a valere sui Certificati salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo investitore, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle ritenute. In tale caso l'Emittente opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai Certificati. La presente sezione non forma parte dei Termini e Condizioni. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione della presente Nota Informativa e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Certificati. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali potrebbero essere soggetti a regimi speciali. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Certificati.

Tassazione dei Certificati

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), e del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461, se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolga un'attività d'impresa alla quale i Certificati siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso dei Certificati sono soggetti ad un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 26%. A determinate condizioni e nei limiti previsti dalla normativa, le minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze. I menzionati percipienti possono optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

In base al cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente, su base annuale, sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Certificati effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o rimborso dei Certificati, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, come successivamente modificato (di seguito il "Decreto n. 461"). Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Certificati siano depositati presso

banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia stata tempestivamente e validamente esercitata dall'investitore, per mezzo di una comunicazione scritta effettuata all'intermediario presso cui i Certificati sono depositati. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione, trasferimento o rimborso dei Certificati, al netto delle eventuali minusvalenze. Il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso dei Certificati derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Le plusvalenze realizzate o maturate in capo alle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i Certificati, ad un intermediario autorizzato, validamente optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito" di cui all'articolo 7 del Decreto n. 461, sono incluse nel calcolo del risultato maturato della gestione. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 26%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'investitore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

A determinate condizioni (tra cui il requisito di un periodo minimo di detenzione dei Certificati) e tenuto conto di alcune restrizioni, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia che detengano i Certificati non nell'esercizio di un'attività di impresa ovvero da enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono esenti dalla suddetta imposta sostitutiva del 26% se i Certificati sono inclusi in un piano di risparmio a lungo termine che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* in vigore (**PIR**). Quando l'Investitore italiano è un organismo di investimento collettivo del risparmio, le plusvalenze derivanti dai Certificati non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. L'organismo di investimento collettivo non sarà tassato su tale risultato; tuttavia, i proventi distribuiti ai sottoscrittori delle quote o azioni saranno soggetti a ritenuta del 26%.

Ai sensi del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 ("**Decreto 351**") e dell'articolo 9, paragrafo 1 del Decreto Legislativo n. 44 del 4 marzo 2014, come di volta in volta modificati e integrati, le plusvalenze relative a Certificati realizzate da fondi italiani di investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'articolo 37 del Testo Unico della Finanza ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994, e da società di investimento immobiliari a capitale fisso ("**SICAF Immobiliari**" e, unitamente ai fondi italiani di investimento immobiliare, "**Fondi Immobiliari**") non sono soggette né ad imposta sostitutiva né ad altre imposte, ma le conseguenti distribuzioni a favore dei partecipanti al Fondo Immobiliare saranno soggette, in determinate circostanze, ad un'imposta sostitutiva del 26%; a determinate condizioni, in considerazione delle caratteristiche del partecipante e della sua quota di partecipazione nel Fondo Immobiliare, lo stesso potrà essere tassato sui proventi del Fondo Immobiliare, indipendentemente dall'avvenuta distribuzione dei medesimi.

Se l'Investitore è residente in Italia ed è un fondo di investimento aperto o chiuso, una SICAF (una società di investimento con capitale fisso diversa da una SICAF Immobiliare) o una SICAV (una società di investimento a capitale variabile), costituita in Italia diversa dai fondi immobiliari e (i) il fondo, la SICAF, o la SICAV; o (ii) il loro gestore sono soggetti a vigilanza regolamentare nel loro Stato di costituzione (il "**Fondo**"), le plusvalenze realizzate non sono soggette né ad imposta sostitutiva né ad altre imposte, ma le conseguenti distribuzioni a favore dei titolari di quote del Fondo scontreranno, in determinate circostanze, un'imposta sostitutiva del 26%.

Se l'Investitore è residente in Italia ed è un fondo pensione (soggetto al regime di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 252 del 2005), le plusvalenze relative ai Certificati non sono soggette ad imposta sostitutiva, ma concorrono a determinare il risultato maturato del fondo al termine del periodo d'imposta, su cui è dovuta un'imposta sostitutiva del 20%. A determinate condizioni (tra cui il requisito di un periodo minimo di detenzione dei Certificati) e tenuto conto di alcune restrizioni, le plusvalenze relative ai Certificati possono essere escluse dalla base imponibile della suddetta imposta sostitutiva del 20% se i Certificati sono inclusi in un PIR.

Eventuali rivalutazioni o svalutazioni (nonché eventuali plusvalenze o minusvalenze) operate nel corso della durata dei Certificati concorreranno alla determinazione del reddito imponibile dell'investitore ai fini IRES secondo le disposizioni e nei limiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La concorrenza o meno della valutazione dei Certificati alla determinazione del reddito imponibile dipenderà, in particolare, dallo "status" dell'investitore e dalle modalità di iscrizione a bilancio dei Certificati. Tali rivalutazioni e svalutazioni concorreranno, inoltre, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, alla formazione della base imponibile IRAP.

Le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso dei Certificati da parte di investitori non residenti in Italia che non detengono i Certificati per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata, non sono soggette a tassazione in Italia, a condizione che i Certificati non siano ivi depositati.

Le plusvalenze realizzate dai suddetti investitori in relazione a Certificati depositati in Italia presso una banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato non sono soggette all'imposta sostitutiva, a condizione che il beneficiario effettivo: (a) sia residente in uno Stato che scambi informazioni con le autorità fiscali italiane, come elencati nella lista di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come modificato dal Decreto Ministeriale del 23 marzo 2017 ed eventualmente ulteriormente modificato da futuri decreti emessi ai sensi dell'articolo 11(4)(c) del Decreto 239 (la cosiddetta "White List"); (b) sia un ente od un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (c) sia una banca centrale o un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero; o (d) sia un investitore istituzionale, ancorché privo di soggettività tributaria, residente in uno Stato incluso nella White List.

Al fine di beneficiare dell'esenzione fiscale, gli investitori non residenti che abbiano depositato i Certificati in Italia presso una banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato devono dichiarare al depositario, utilizzando un apposito *form*, di avere i requisiti richiesti per l'esenzione ed, eventualmente, recedere dal "regime del risparmio amministrato", come precedentemente descritto. La suddetta dichiarazione, che non è richiesta per gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia o per le banche centrali o gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno Stato estero, deve essere resa in conformità alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001.

Ove nessuna delle sopra menzionate condizioni sia soddisfatta ed i Certificati siano depositati in Italia presso una banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato, le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso dei Certificati da parte di investitori non residenti che non detengono i Certificati per il tramite di una stabile organizzazione in Italia sono soggette all'imposta sostitutiva in misura pari al 26%. Ricorrendone le condizioni, i suddetti investitori possono tuttavia beneficiare delle più favorevoli previsioni eventualmente contenute in convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, che generalmente consentono la tassazione delle plusvalenze in questione esclusivamente nello Stato di residenza del percettore.

Imposta di registro

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200

(ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso", ovvero a seguito di "enunciazione" o di registrazione volontaria.

Imposta sulle transazioni finanziarie

L'art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica, *inter alia*, ai Certificati trasferiti a decorrere dal 1° settembre 2013 (i) il cui sottostante sia composto per più del 50% dal valore di mercato di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato ("Titoli Rilevanti") o (ii) il cui valore di riferimento dipenda per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti. In presenza di tali requisiti, l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione dell'operazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'imposta non si applica qualora i Titoli Rilevanti siano emessi da una società quotata la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente non ecceda 500 milioni di Euro. Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto attuativo, come interpretato dall'Agenzia delle Entrate, è esclusa dall'imposta l'intera fase di collocamento dei Certificati presso l'investitore.

L'imposta si applica a ciascuna delle controparti dell'operazione in misura fissa determinata in base alla tipologia di strumento e al valore nozionale del contratto. Con riferimento ai Certificati che abbiano come sottostante Titoli Rilevanti, tale misura varia, per ciascuna controparte, da un minimo di € 0,125 a un massimo di € 100 in dipendenza del valore nozionale dell'operazione. Con riferimento ai Certificati il cui valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti, tale misura varia, per ciascuna controparte, da un minimo di € 0,01875 a un massimo di € 15 in dipendenza del valore nozionale dell'operazione. I predetti ammontari si riducono dell'80% per le operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.²

Informazioni relative allo *Hiring Incentives to Restore Employment Act*

Lo *Hiring Incentives to Restore Employment Act* americano ha introdotto la Sezione 871(m) del U.S. *Internal Revenue Code* del 1986, modificata dalle 2017 *Regulations* pubblicate in data 24 gennaio 2017 dal Dipartimento del Tesoro statunitense, che assimila pagamenti "equivalenti a dividendi" ("*dividend equivalent*") a dividendi provenienti da fonti situate negli Stati Uniti d'America. Ai sensi della Sezione 871(m), questi pagamenti dovrebbero essere soggetti ad una ritenuta d'acconto del 30 per cento che potrebbe essere ridotta per via dell'applicazione di un trattato fiscale, a condizione che il beneficiario (*beneficial owner*) dimostri di poter beneficiare delle minori aliquote previste da una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con gli Stati Uniti. Pagamenti "equivalenti a dividendi" ("*dividend equivalent*") sono (i) pagamenti di dividendi sostitutivi effettuati in base ad un prestito titoli ovvero ad un'operazione di pronti contro termine che è (direttamente o indirettamente) subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, (ii) pagamenti effettuati in base ad un "*specified notional principal contract*" che (direttamente o indirettamente) è subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, (iii) pagamenti effettuati in base ad un "*specified equity linked instrument*" che (direttamente o indirettamente) è subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America e (iv) qualsiasi altro pagamento sostanzialmente simile ad un pagamento descritto in (i), (ii) e (iii).

Qualora l'Emittente o qualsiasi altro agente incaricato della ritenuta determini che sia necessaria una ritenuta, né l'Emittente né tale altro agente saranno tenuti a pagare al potenziale investitore alcun importo

² Le informazioni fornite nei presenti Termini e Condizioni sono un mero riassunto del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Certificati per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione dei presenti Termini e Condizioni, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto contenuto al presente Paragrafo non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Certificati. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Certificati. Si segnala che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita dei Certificati né può essere escluso che in caso di modifiche, i valori netti delle plusvalenze derivanti dai Certificati e indicati nei presenti Termini e Condizioni possano discostarsi anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente percepiti alla data di pagamento delle somme dovute ai sensi dei medesimi.

aggiuntivo in relazione agli importi oggetto di ritenuta. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alla potenziale applicazione della Sezione 871(m) ai Certificati.

I Paragrafi da 4.1 a 4.15 della Parte Seconda della presente Nota Informativa riportano le disposizioni che, unitamente a quanto previsto dalle Condizioni Definitive, disciplinano le caratteristiche dei Certificati e i rapporti tra l’Emittente e i Portatori e corrispondono agli articoli da 1 a 16 dei Termini e Condizioni che saranno messi a disposizione del pubblico come indicato nel prosieguo. I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nel contesto dei Termini e Condizioni hanno il significato loro attribuito nel documento che sarà allegato ai Termini e Condizioni e che avrà il medesimo contenuto della sezione “Definizioni” (l’**“Allegato ai Termini e Condizioni”**). Nel contesto dei Termini e Condizioni, i riferimenti ai paragrafi corrispondono ai riferimenti ai corrispondenti articoli e, ove il contesto lo richieda, i riferimenti alla presente Nota Informativa corrispondono ai riferimenti ai Termini e Condizioni.

I Termini e Condizioni, unitamente al Prospetto di Base e alle Condizioni Definitive, sono a disposizione per la consultazione sul sito *internet*, <https://finecobank.com/it/online/> nell’apposita sezione: <https://finecobank.com/it/online/popup/certificati-fineco>, ovvero su altro sito *internet* indicato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all’investitore secondo la vigente normativa applicabile. Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei predetti documenti sono indicati nelle Condizioni Definitive e una copia cartacea degli stessi è consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

5. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DEI TITOLI

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione o acquisto dei Certificati

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui l'offerta dei Certificati (la “**Singola Offerta**” o anche semplicemente “**Offerta**”), o sue *tranches*, sia subordinata.

Salvo il caso in cui l'Emittente proceda all'offerta al pubblico, previa emissione e ammissione a quotazione e/o negoziazione dei Certificati, effettuando una sollecitazione all'investimento mediante l'utilizzo di materiale pubblicitario o mediante altre modalità di sollecitazione (nell'ambito del c.d. Direct Listing), secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, i Certificati potranno essere sottoscritti senza essere subordinati ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando, una o più delle seguenti condizioni (le “**Condizioni dell'Offerta**”):

- ◆ al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e alla data di chiusura del Periodo di Offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'Emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Filiali dell'Emittente ovvero presso una società del Gruppo; e/o
- ◆ l'emissione è riservata alla sola nuova clientela (dove per nuova clientela si intende la clientela che non ha rapporti con l'Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive); e/o
- ◆ al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all'apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso il Collocatore indicato nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ l'emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ altre condizioni indicate nelle Condizioni Definitive.

Salvo il caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing, l'efficacia dell'Offerta è subordinata all'ammissione alla negoziazione da parte del pertinente sistema multilaterale di negoziazione entro la Data di Emissione o la Data di Regolamento dei Certificati (ove diversa).

Salvo il caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing, qualora l'ammissione alla negoziazione non dovesse essere ottenuta entro la Data di Emissione o di Regolamento (ove diversa), gli stessi non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito internet ovvero secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

5.1.2 Ammontare totale dell'offerta/emissione

Per ciascuna Offerta sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive il numero massimo dei Certificati offerti (l'“**Ammontare Massimo Offerto**”).

L'Emittente potrà, durante il periodo di offerta (il "**Periodo di Offerta**"), aumentare l'Ammontare Massimo Offerto, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**"), ove presente, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Vorvel e/o Borsa Italiana (mediante il sistema eMarket SDIR) ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla pertinente sede di negoziazione, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Ciascuna Offerta sarà effettuata nei limiti del numero di Certificati complessivamente richiesto e desumibile dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta, ovvero delle richieste di acquisto pervenute nel caso di Direct Listing, ovvero, laddove tale numero risulti superiore all'Ammontare Massimo Offerto (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un numero pari all'Ammontare Massimo Offerto. Per l'indicazione dei criteri di riparto eventualmente applicabili ove il numero di Certificati complessivamente richiesto dalle domande di adesione sia superiore all'Ammontare Massimo Offerto, si rinvia al successivo Paragrafo 5.2.2.

Salvo il caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing, per ciascuna Offerta il numero dei Certificati effettivamente emessi, sarà comunicato dall'Emittente entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Vorvel e/o Borsa Italiana (mediante il sistema eMarket SDIR) ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla pertinente sede di negoziazione e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive. L'Emittente si riserva la facoltà di emettere una o più tranches di certificati successive alla prima secondo le modalità di volta in volta previste nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.3 Validità dell'offerta

Periodo di validità della Singola Offerta – Proroga della Singola Offerta – Chiusura Anticipata della Singola Offerta

La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Tale durata potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) rispetto alle adesioni effettuate presso il/i collocatore/i, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, nel caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing il Periodo di Offerta coinciderà con il periodo in cui l'Emittente, o altro soggetto da questo incaricato, effettuerà attività di sollecitazione all'investimento nei Certificati, mediante l'utilizzo di materiale pubblicitario e/o mediante altre modalità di sollecitazione come specificato nelle Condizioni Definitive, fermo restando che, in caso di interruzione dell'attività di sollecitazione e/o di estinzione anticipata del Certificato, il Periodo di Offerta si riterrà chiuso automaticamente, senza avviso.

Proroga del Periodo di Offerta

L'Emittente potrà, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, prorogare il Periodo di Offerta, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Vorvel e/o Borsa Italiana (mediante il sistema eMarket SDIR) ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla pertinente sede di negoziazione e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Chiusura anticipata dell'Offerta

Fermo restando quanto sopra indicato in caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing, l'Emittente potrà altresì, al ricorrere di un ragionevole motivo, procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'Offerta, anche laddove l'Ammontare Massimo Offerto non sia già stato interamente collocato o acquistato, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Vorvel, e/o tramite Borsa Italiana (mediante il sistema eMarket SDIR) ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla pertinente sede di negoziazione e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Fermo restando quanto sopra indicato in caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing, l'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni di sottoscrizione o di acquisto abbiano raggiunto l'Ammontare Massimo Offerto indicato nelle relative Condizioni Definitive, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Vorvel e/o Borsa Italiana (mediante il sistema eMarket SDIR) ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla pertinente sede di negoziazione e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Fermo restando quanto sopra indicato in caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing, la chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza (online).

Revoca dell'Offerta

Per ciascuna Offerta, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del Gruppo, o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della Singola Offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire fra Emittente l'eventuale Responsabile del Collocamento (ove presente e diverso dall'Emittente) e Collocatore/i, ove presente/i, alla stipula del contratto di collocamento relativo alla Singola Offerta di cui al successivo Paragrafo 5.4.4, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio alla Singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Vorvel e/o Borsa Italiana (mediante il sistema eMarket SDIR) ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla pertinente sede di negoziazione e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob entro la data di inizio della Singola Offerta.

Ritiro dell'Offerta

Per ciascuna Offerta al pubblico sul mercato primario, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'Offerta entro la Data di Emissione dei relativi Certificati, che coincide con la data di regolamento, al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca della Singola Offerta. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Vorvel e/o Borsa Italiana (mediante il sistema eMarket

SDIR) ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla pertinente sede di negoziazione e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob, entro la Data di Emissione.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'Offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione alla Singola Offerta saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente.

Descrizione delle procedure di sottoscrizione, di acquisto nell'ambito del Direct Listing ovvero di adesione all'Offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF

Procedura di sottoscrizione in caso di offerta al pubblico sul mercato primario

L'Offerta avverrà per il tramite del/i soggetto/i incaricato/i del collocamento indicato/i nelle relative Condizioni Definitive (il/i “**Collocatore/i**”).

Le relative Condizioni Definitive specificheranno se i Certificati verranno offerti esclusivamente presso le sedi del/i Collocatore/i e dipendenze e/o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, il/i Collocatore/i che provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso un Collocatore. Le Schede di Adesione saranno disponibili presso tutte le filiali, ove presenti, del/dei Collocatore/i.

Per ciascuna Offerta le relative Condizioni Definitive specificheranno, ove applicabili, le modalità del collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, e se i Certificati verranno offerti mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, via Internet o via telefono, in sostituzione al metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo.

Si precisa, peraltro, che tali modalità di adesione non modificano né alterano in alcun modo il rapporto tra il Collocatore che svolge collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza ed il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento e gli altri eventuali Collocatori. Il Collocatore che svolge collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza garantirà al Responsabile del Collocamento l'adeguatezza delle loro procedure informatiche o telefoniche ai fini dell'adesione telematica e/o tramite telefono dei propri clienti. Inoltre, il medesimo Collocatore si impegnerà a effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili agli intermediari che operano con modalità di comunicazione a distanza. Il Collocatore che svolge collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza renderà disponibile presso il proprio sito internet, per la consultazione e la stampa, il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive dell'Offerta per la quale operano come Collocatore.

Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-*duodecies* D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore che svolge collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza. Durante la decorrenza di suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e nella Scheda di Adesione all'offerta presente sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.

Gli interessati potranno eventualmente aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico della Finanza e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi soggetti autorizzati sottoscrivano l'apposita domanda di adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati,

ai sensi dello stesso Testo Unico della Finanza, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, in ogni caso in conformità alle previsioni del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Delibera Consob 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sulla Scheda di Adesione il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco il nome e cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso.

Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda di adesione alla Singola Offerta. Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, qualora vengano presentate più domande di adesione alla Singola Offerta, verrà presa in considerazione solo la prima domanda di adesione alla Singola Offerta presentata in ordine di tempo. Ove non sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple e, nonostante quanto sopra, al termine della Singola Offerta risulti che il medesimo richiedente sia risultato più volte assegnatario in virtù di più domande di adesione presentate, l'Emittente adotterà nei confronti di tale richiedente le misure più idonee, anche in sede giudiziaria, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e parità di trattamento.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Prospetti, revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo ovvero altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 3 del Regolamento Prospetti, ove i Certificati siano sottoscritti tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterà nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione.

L'intermediario finanziario contatterà gli investitori il giorno in cui il supplemento è pubblicato ovvero altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti.

Ove i titoli siano sottoscritti direttamente dall'Emittente, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso essi potranno avere il diritto di revocare l'accettazione.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Il Responsabile del Collocamento non sarà tenuto ad assumere alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori, nei tempi e con le modalità previste, dei dati relativi alle adesioni.

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive relative ad ogni Singola Offerta verranno messi a disposizione per la consultazione presso il sito internet dell'Emittente, del Responsabile del

Collocamento e dei Collocatori, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Emittenti. Ciascun potenziale sottoscrittore può richiedere gratuitamente all'Emittente, presso la propria sede sociale, la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base.

Procedura di acquisto dei Certificati nell'ambito del Direct Listing

Nel caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing, i Certificati sono quotati direttamente sul pertinente MTF e offerti al pubblico sul mercato secondario senza previo periodo d'offerta sul mercato primario. L'offerta al pubblico sul mercato secondario sarà effettuata dall'Emittente durante il Periodo di Offerta che coinciderà con il periodo in cui l'Emittente, o altro soggetto da questo incaricato, effettuerà attività di sollecitazione all'investimento nei Certificati, mediante tecniche di sollecitazione all'investimento, quali a titolo esemplificativo, mediante l'utilizzo di materiale pubblicitario ovvero mediante altre modalità.

Si rimanda alle Condizioni Definitive per eventuali informazioni in merito alla procedura di acquisto dei Certificati. In ogni caso, gli investitori possono acquistare i Certificati a fronte del pagamento del Prezzo di Offerta, che sarà pari al prezzo di mercato dei Certificati che si forma di volta in volta su tale sede di negoziazione, oltre ad eventuali costi e commissioni da corrispondere all'Intermediario Autorizzato e l'acquisto e il regolamento dei Certificati sarà effettuato ai sensi delle regole del pertinente MTF.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Prospetti, revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo ovvero altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 3 del Regolamento Prospetti, ove i Certificati siano sottoscritti tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterà nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione.

L'intermediario finanziario contatterà gli investitori il giorno in cui il supplemento è pubblicato ovvero altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti.

Ove i titoli siano acquistati direttamente dall'Emittente, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso essi potranno avere il diritto di revocare l'accettazione.

Procedura di adesione all'Offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF

Nel caso di Offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF, l'Emittente si avvarrà di un MTF per la distribuzione dei Certificati ai sensi del regolamento del pertinente MTF. Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MTF avvalendosi di Intermediari Autorizzati che immettano l'ordine direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sul pertinente MTF – per il tramite degli operatori partecipanti al relativo MTF. Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati, direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sul pertinente MTF – per il tramite degli operatori partecipanti al relativo MTF, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto dei Certificati, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo le procedure di volta in volta previste dalla pertinente sede di negoziazione, nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione dei Certificati.

I Certificati saranno distribuiti fino al raggiungimento dell'ammontare totale indicato nelle Condizioni Definitive; pertanto, (i) la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest'ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e (ii) l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione dei Certificati.

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, il pertinente MTF stabilirà con avviso ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla pertinente sede di negoziazione, la data di avvio delle negoziazioni dei Certificati.

Gli investitori che intendono acquistare i Certificati durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario Autorizzato, che trasmetterà l'ordine di acquisto ricevuto direttamente o – qualora non sia abilitato ad operare sul pertinente MTF – per il tramite di un operatore partecipante al relativo MTF, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'Intermediario Autorizzato medesimo.

All'investitore che non sia cliente dell'Intermediario Autorizzato tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto dei Certificati sul pertinente MTF potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore dei Certificati richiesti, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta dei Certificati. In caso di mancata o parziale vendita dei Certificati, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore dei Certificati venduti, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, le proposte di acquisto sono irrevocabili. Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di offerta salvo l'eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall'Emittente.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata nell'ambito della Distribuzione su un MTF di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di Collocatori, le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili; nel caso in cui i Collocatori venissero nominati durante il Periodo di Offerta, il nominativo dei Collocatori verrà reso noto con avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente, nonché tramite Vorvel e/o Borsa Italiana (mediante il sistema eMarket SDIR) ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla pertinente sede di negoziazione e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Ai sensi degli Articoli 30 e 32 del Testo Unico della Finanza, gli Intermediari Autorizzati, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite internet (collocamento on-line). L'eventuale utilizzo della modalità on-line viene indicata nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del Codice del Consumo, nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore, fermo restando quanto riportato al comma quinto del medesimo articolo. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive. L'eventualità che sia previsto o meno il diritto di recesso per l'adesione alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Le eventuali modalità dell'esercizio del diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate saranno indicate nelle Condizioni Definitive. Ove ulteriori Collocatori siano individuati in una fase successiva rispetto alla predisposizione delle Condizioni Definitive, le relative modalità dell'esercizio del diritto di recesso saranno indicate tramite avviso.

Infine, ai sensi dell'articolo 17 e 23 del Regolamento Prospetti, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento alla presente Nota Informativa, secondo le modalità di cui al Regolamento Prospetti, gli investitori, che abbiano già concordato di acquistare i Certificati prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il termine indicato nel supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Collocatore o secondo le modalità ed i termini indicati nel contesto dell'avviso e/o del supplemento medesimo.

5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Le richieste di sottoscrizione o di acquisto saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Collocatori ovvero nei limiti dell'Ammontare Massimo Offerto, a seconda dei casi.

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'ammontare offerto a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione o dell'acquisto

L'ammontare minimo di sottoscrizione o di acquisto della Singola Offerta (il "**Lotto Minimo**") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Ove applicabile, l'ammontare massimo di sottoscrizione o di acquisto della Singola Offerta ("**Lotto Massimo**") sarà indicato nelle Condizioni Definitive, fermo restando che l'ammontare massimo sottoscrivibile o acquistabile di Certificati in sede di adesione non potrà essere superiore all'Ammontare Massimo Offerto.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli

In caso di offerta al pubblico sul mercato primario, il pagamento integrale del Prezzo di Offerta, che coincide con il Prezzo di Emissione, dovrà essere effettuato presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione alla Data di Emissione ovvero nel caso di Offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF, presso l'Intermediario Incaricato che ha ricevuto l'adesione.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, i Certificati assegnati nell'ambito della Singola Offerta verranno messi a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero nel caso di Offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF, dagli intermediari autorizzati attraverso i quali l'ordine è stato immesso sul pertinente MTF.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che l'Emittente si riservi la facoltà di indicare, in caso di proroga del Periodo di Offerta, ulteriori Date di Regolamento.

Di tali ulteriori Date di Regolamento sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Vorvel e/o Borsa Italiana (mediante il sistema eMarket SDIR) ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla pertinente sede di negoziazione e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob, entro la Data di Emissione.

Nel caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing gli investitori possono acquistare i Certificati sul pertinente MTF a fronte del pagamento del Prezzo di Offerta, che sarà pari al prezzo di mercato dei Certificati che si forma di volta in volta su tale sede di negoziazione, oltre ad eventuali costi e commissioni da corrispondere all'Intermediario Autorizzato. I Certificati sono emessi dall'Emittente alla Data di Emissione, che li sottoscrive sul mercato primario ad un prezzo pari al Prezzo di Emissione e saranno da lui tenuti in inventario. Il Prezzo di Offerta dei Certificati, sulla base delle condizioni di mercato, potrà essere di volta in volta pari, superiore o inferiore al Prezzo di Emissione, a seconda del prezzo di mercato.

5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

Per ciascuna Offerta al pubblico sul mercato primario, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, quale individuato nelle relative Condizioni Definitive, comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della Singola Offerta mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, e/o (in caso di Distribuzione su un MTF) tramite Vorvel e/o Borsa Italiana (mediante il sistema eMarket SDIR) ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla pertinente sede di negoziazione e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Investitori potenziali

Fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 5.1.1 e precisato nelle Condizioni Definitive, i Certificati saranno offerti esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

La presente Nota Informativa (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi"). I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, "*U.S. Person*" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora l'Emittente dovesse riscontrare che l'adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

Nel caso di offerta al pubblico sul mercato primario, ove le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'Ammontare Massimo Offerto, quale eventualmente incrementato dall'Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell'ammontare complessivo dei Certificati secondo i criteri di seguito indicati, salvo quanto altrimenti previsto nelle relative Condizioni Definitive.

- I. Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Lotti Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Certificati pari al Lotto Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuino Certificati, questi saranno assegnati come segue:

- i. il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all'assegnazione ai singoli richiedenti dei residui Certificati in misura proporzionale ai Certificati richiesti (e non soddisfatti) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
 - ii. ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (i) residuino ancora ulteriori Certificati, questi saranno singolarmente assegnati dal Responsabile del Collocamento, ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (i) mediante estrazione a sorte, da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.
- II. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Lotti Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Lotto Minimo, poiché l'ammontare complessivo dei Certificati è all'uopo insufficiente), il Responsabile del Collocamento procederà ad assegnare i Lotti Minimi ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

Le relative Condizioni Definitive potranno prevedere criteri di riparto diversi da quelli indicati, fermo restando che il riparto sarà effettuato, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento degli aderenti.

Ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente, se del caso dopo l'avvenuta comunicazione del riparto da parte dell'Emittente, comunque entro la Data di Emissione, a mezzo apposita comunicazione attestante l'avvenuta assegnazione dei Certificati e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

5.3 Prezzo di emissione e di offerta

(i) *Prezzo previsto al quale saranno offerti i Certificati*

Con riferimento a ciascuna Serie, i Certificati saranno emessi ad un prezzo determinato dall'Emittente alla Data di Emissione e indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Prezzo di Emissione**"). Il Prezzo di Offerta dei Certificati sarà indicato nelle Condizioni Definitive e, in caso di Direct Listing, corrisponderà al prezzo di mercato che si forma di volta in volta sul pertinente MTF.

In base a quanto indicato nelle Condizioni Definitive in caso di offerta al pubblico sul mercato primario, ovvero in base alle condizioni di mercato in caso di Direct Listing, il Prezzo di Offerta potrà essere pari, inferiore o superiore al Prezzo di Emissione.

(ii) *Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo*

L'Emittente determinerà il Prezzo di Emissione attraverso metodologie (quali, a titolo esemplificativo, le metodologie *Discounted Cash Flow*, Montecarlo, *Black and Scholes*) che tengano conto di parametri di mercato in quel momento vigenti e della durata residua dei Certificati.

(iii) *Ammontare delle spese e delle imposte poste a carico del sottoscrittore o acquirente dei Certificati*

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione/Offerta dei Certificati potrà comprendere costi/commissioni, tra cui di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento a beneficio dei Collocatori, ove presenti, e/o degli strutturatori e/o del Responsabile del Collocamento (ove presente e diverso dall'Emittente), il cui ammontare sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

L'ammontare degli eventuali costi/commissioni posti a carico dei sottoscrittori o acquirenti in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente o con il soggetto incaricato del collocamento, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o il versamento in un deposito infruttifero. Potrebbero essere previste spese aggiuntive connesse alla tenuta del conto corrente e/o di un deposito titoli e/o di un deposito infruttifero per il versamento delle somme richieste corrispondenti al controvalore dei Certificati in offerta. Si precisa che i richiedenti che accedono all'offerta tramite sistema multilaterale di negoziazione non devono corrispondere alcuna commissione di collocamento.

Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi ai Certificati si rinvia al Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico*) della presente Nota Informativa e alle Condizioni Definitive.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori

Nel caso di offerta al pubblico sul mercato primario, ciascuna Singola Offerta sarà coordinata e diretta da un Responsabile del Collocamento che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e che potrà coincidere con l'Emittente.

A seconda di quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, i Certificati saranno collocati dall'Emittente e/o per il tramite di una o più banche e/o società di intermediazione mobiliare indicate nelle Condizioni Definitive. Le società controllate dall'Emittente, potranno altresì operare quale Collocatore. Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia per la sottoscrizione, in tutto od in parte, dell'Offerta prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i “**Collocatori Garanti**”) e conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall'impegno di garanzia.

Nelle Condizioni Definitive saranno altresì specificati il/i Collocatore/i che effettuerà/anno il collocamento con modalità di sottoscrizione a distanza (via telematica o telefonica).

Nel caso di Offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF, ciascuna Singola Offerta sarà effettuata attraverso il pertinente MTF e l'operatore incaricato opererà in qualità di soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita dei Certificati sul pertinente MTF ai sensi del Regolamento del relativo MTF (l'“**Operatore Incaricato**”). I Certificati potranno essere acquistati per il tramite degli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni all'Offerta nell'offerta pubblica di vendita nell'ambito della Distribuzione su un MTF (gli “**Intermediari Autorizzati**”), ed eventualmente dei Collocatori, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli su un MTF direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul pertinente MTF – trasmettendoli ad un operatore partecipante al relativo MTF. In relazione a ciascuna Singola Offerta, l'Operatore Incaricato, il soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento (il “**Responsabile del Collocamento**”) e gli eventuali Collocatori saranno indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero con apposito avviso diffuso tramite Vorvel e/o Borsa Italiana (mediante il sistema eMarket SDIR) ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta previste dalla pertinente sede di negoziazione e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono i Certificati sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario – nell'ambito del cd. Direct Listing –, nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima. Eventuali commissioni a carico dell'investitore, ove note alla data delle Condizioni Definitive, saranno indicate in queste ultime. Nel caso di Offerta nell'ambito del Direct Listing, l'Emittente potrà vendere direttamente i Certificati sul pertinente MTF ovvero incaricare uno o più intermediari.

Le relative Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico entro l'inizio del Periodo di Offerta, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti, mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell'Emittente <https://finecobank.com/it/online/> nell'apposita sezione: <https://finecobank.com/it/online/popup/certificati-fineco>, e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i, ove presenti. Ciascun potenziale sottoscrittore o acquirente dei Certificati può richiedere gratuitamente all'Emittente, la consegna presso la sede sociale dell'Emittente stesso di una copia cartacea delle Condizioni Definitive.

5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

5.4.3 Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione

Nelle Condizioni Definitive verrà indicato l'eventuale soggetto che si è impegnato ad assumere a fermo tutta o parte dell'emissione. Qualora sussista un tale impegno, l'ammontare complessivo delle commissioni di collocamento spettanti allo stesso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

5.4.4 Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento

La presenza di un accordo di collocamento e di eventuale garanzia fra Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore/i sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Il relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia sarà stipulato entro l'inizio della Singola Offerta.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Ammissione alla Quotazione

Con riferimento a ciascuna Serie di Certificati, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se:

- (i) ha presentato o presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni dei Certificati presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da Vorvel, il Mercato Vorvel, segmento di mercato Vorvel Certificates, oppure presso i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) gestiti da Borsa Italiana, il SeDeX MTF e/o l'EuroTLX[®], e/o altri sistemi multilaterali di negoziazione intendendo avvalersene per la distribuzione (la “**Distribuzione su un MTF**”), o
- (ii) richiederà o ha chiesto l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione ed eventualmente anche presso internalizzatori sistematici, italiani o stranieri, nell'ambito di un'Offerta di Certificati.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di richiedere l'ammissione alle negoziazioni dei Certificati, in conformità alla normativa vigente, anche su ulteriori mercati, successivamente alla Data di Emissione.

La negoziazione dei Certificati sul sistema multilaterale di negoziazione di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive è subordinata all'approvazione della relativa società che gestisce il mercato e all'eventuale rilascio del provvedimento di ammissione da parte della stessa.

Con riferimento a ciascuna Serie di Certificati che sarà di volta in volta ammessa alla negoziazione, ai sensi del regolamento applicabile al pertinente MTF, verranno tra l'altro determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. I Certificati ammessi alla negoziazione sul pertinente MTF potranno essere acquistati sul relativo comparto in conformità alle regole e procedure stabilite dalla società di gestione del pertinente MTF. La data di inizio delle negoziazioni sarà indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove applicabile, resa pubblica tramite avviso da parte della società di gestione del pertinente MTF.

Nell'ambito della preventiva o contestuale offerta al pubblico, l'efficacia dell'Offerta è subordinata all'ammissione a negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione prima della Data di Emissione o la Data di Regolamento (ove diversa). Resta inteso che non ci potrà essere una offerta al pubblico senza una ammissione alle negoziazioni dei Certificati presso sistemi multilaterali di negoziazione entro la Data di Emissione o la Data di Regolamento dei Certificati (ove diversa).

6.2 Mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe di quelli oggetto del Prospetto possono essere ammessi alla negoziazione su altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Le eventuali sedi di negoziazione di strumenti finanziari della stessa classe saranno specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta

L'Emittente si impegna ad operare – ovvero ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo di cui l'Emittente è parte, che operi - quale *market maker*, *liquidity provider* o *specialist* o ruolo simile rispetto ai Certificati. Le indicazioni e le modalità dell'impegno di tale soggetto – concordate con la società di gestione del relativo mercato - saranno specificate nelle Condizioni Definitive e negli avvisi pubblicati dalle società di gestione del relativo mercato.

Nel caso di negoziazione sul Mercato Vorvel, l'Emittente, anche per il tramite di soggetti terzi all'uopo incaricati, si impegnerà nei confronti di Vorvel all'osservanza del Regolamento del Mercato Vorvel con particolare riferimento alla presenza di uno *specialist*.

In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del Regolamento del Mercato Vorvel, l'Emittente e i soggetti incaricati dal medesimo nell' esporre le proposte di negoziazione relative agli strumenti finanziari per i quali garantiscono la liquidità, devono rispettare i differenziali massimi di prezzo definiti per ciascuno strumento finanziario ammesso a quotazione e comunicati agli aderenti al Mercato Vorvel in sede di ammissione alla negoziazione del pertinente strumento finanziario.

Fermo quanto indicato al precedente Paragrafo 6.1 e ove indicato nelle Condizioni Definitive, la liquidità dei Certificati può essere altresì sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g., *specialist* o *liquidity provider* o *market maker*) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore. In tali casi, l'eventuale successiva interruzione dell'attività da parte di tali soggetti, anche a seguito di risoluzione del relativo contratto con l'Emittente, potrebbe determinare, secondo le regole di volta in volta previste dal regolamento applicabile al pertinente mercato di negoziazione dei Certificati indicato nelle Condizioni Definitive, anche l'interruzione delle negoziazioni dei Certificati e causarne l'illiquidità.

Nelle Condizioni Definitive, alla voce "*Condizioni di negoziazione*", è prevista, ove applicabile, l'indicazione di tali soggetti ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tali soggetti hanno assunto.

L'Emittente potrà indicare nelle Condizioni Definitive se assume l'impegno al riacquisto dei Certificati nei confronti dei Portatori (onere di controparte) e l'eventuale ammontare dei Certificati per il quale intende assumere l'impegno, ovvero, in caso di mancata assunzione di un obbligo in tal senso, l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati dall'investitore in conto proprio, cioè al di fuori di qualsiasi struttura di negoziazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. A tal riguardo si veda il Paragrafo 1.1.12 ("*Rischio di Liquidità*") della Parte Prima della presente Nota Informativa.

L'Emittente si impegna al riacquisto dei Certificati nel periodo intercorrente tra la Data di Regolamento e la data di ammissione alle negoziazioni.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione.

7.3 Informazioni successive all'emissione

L'Emittente non intende fornire informazioni sull'andamento del Sottostante successivamente all'emissione.

8. MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive che dovrà essere completato per ciascuna offerta di Certificati di Fineco effettuata ai sensi del Programma di offerta di *Leverage Certificates* denominati “Certificati Turbo Long e Certificati Turbo Short”.

[LOGO Fineco]

[DESCRIZIONE]

* * *

I Certificati [●] sono emessi a valere sul Prospetto di Base costituito dalla Nota Informativa relativa al “Programma di offerta di *Leverage Certificates* denominati “Certificati Turbo Long e Certificati Turbo Short” depositata presso la Consob in data 3 luglio 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0066295/25 del 2 luglio 2025 e dal Documento di Registrazione sull’Emittente (depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●] del [●]), come di volta in volta eventualmente supplementati.

[La Nota Informativa è, pertanto, valida sino al [●] [e l’Emittente intende ottenere l’aggiornamento della medesima entro tale data. La nota informativa aggiornata sarà disponibile presso il sito internet dell’Emittente [●][<https://finecobank.com/it/online/>] nell’apposita sezione: [●][<https://finecobank.com/it/online/popup/certificati-fineco>].][*altro*]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob [e a [Vorvel Sim S.p.A.]/[Borsa Italiana S.p.A.] [e a [●]] in data [●].

Le informazioni complete sull’Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell’Emittente <https://finecobank.com/it/online/> nell’apposita sezione: <https://finecobank.com/it/online/popup/certificati-fineco> [[, del Responsabile del Collocamento[●]] [nonché sul sito internet del/i Collocatori [●]]].

[*altro*]

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all’offerta dei Certificati di seguito descritti, ed è stato redatto ai fini dell’art. 8 del Regolamento Prospetti, in conformità al Regolamento Delegato 980, nonché al Regolamento Emittenti (le “Condizioni Definitive”).

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa depositata presso la Consob in data 3 luglio 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0066295/25 del 2 luglio 2025, relativa al Programma di offerta di *Leverage Certificates* denominati “Certificati Turbo Long e Certificati Turbo Short” di FinecoBank S.p.A. e dal Documento di Registrazione sull’Emittente (depositato presso la Consob in data [●] a seguito di approvazione comunicata con nota n. [●]/[●] del [●]), come di volta in volta eventualmente supplementati.

Conseguentemente le informazioni complete sull’emittente FinecoBank S.p.A. e sui Certificati sono ottenibili solo con la consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base, [dei relativi Supplementi] e dei documenti in essi incorporati mediante riferimento.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, [ai relativi Supplementi] ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento sono pubblicate sul sito web dell’Emittente <https://finecobank.com/it/online/> nell’apposita sezione:

<https://finecobank.com/it/online/popup/certificati-fineco>, [nonché sul sito [del][di ciascuno dei Collocatori e] [del Responsabile del Collocamento]].

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente ai Termini e Condizioni, costituiscono anche il regolamento dei Certificati.

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi della specifica emissione.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Informazioni Essenziali

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta | [●] |
| 2. | Emittente | FinecoBank S.p.A. |
| | Sito Internet | [https://finecobank.com/it/online/] |

Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 3. | Tipologia di Titolo | CERTIFICATI TURBO [LONG]/[SHORT] LEGATI A [CONTRATTI FUTURE SU INDICI] [COMMODITIES] [TASSI DI CAMBIO] [●] |
| 4. | Dettagli dei Certificati | |
| | Codice ISIN | [●] |
| | Rating | [●]/[Non applicabile] |
| 5. | (i) Numero di Serie | [●]/[Non applicabile] |
| | (ii) Numero di Tranche | [●]/[Non applicabile] |
| 6. | Valuta di Emissione | Euro "EUR" |
| 7. | Data di Emissione | [●] |

Disposizioni relative alla liquidazione

- | | | |
|----|--------------|---|
| 8. | Liquidazione | [Nel caso in cui i Certificati non siano stati liquidati anticipatamente al verificarsi di un Evento di Knock |
|----|--------------|---|

	Out, l'Importo Differenziale in contanti sarà [determinato sulla base della seguente formula: [Inserire nel caso di Certificati Turbo Long: Max [0; (Valore di Riferimento – Strike) / (Parità * Tasso di Cambio di Riferimento)]] [Inserire nel caso di Certificati Turbo Short: Max [0; (Strike – Valore di Riferimento) / (Parità * Tasso di Cambio di Riferimento)]]
Sottostante	[Contratti Future su Indici] [Commodities] [Tassi di Cambio]
9. Lotto Minimo	[●]/[Non applicabile]
10. Lotto Massimo	[●]/[Non applicabile]
11. Evento di Knock Out	[●]
12. Importo di Knock Out	[valore specifico]/[●]
13. Livello di Knock Out	[% Strike]/[valore specifico]/[●]
14. Data/e di Liquidazione Knock Out	[●]
15. Strike	[●]
16. Parità	[●]
17. Tasso di Cambio di Riferimento	[●]/[Non applicabile]
18. Data/e di Determinazione	[●]/[Non applicabile]
19. Periodo di Osservazione	[Il Periodo di Osservazione è il periodo di tempo a partire da [●] a [●].] [Se si verifica un Evento di Turbativa di Mercato in un giorno durante il Periodo di Osservazione, tale giorno sarà escluso dal Periodo di Osservazione.] [specificare modalità di osservazione del valore del Sottostante]
20. Data di Scadenza	[●]

21. **Data/e di Valutazione** [La/e Data/e di Valutazione, come determinata/e dall'Agente per il Calcolo è/sono [●]]
- [Indicare la modalità di spostamento della/e Data/e di Valutazione nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione]
- [Non Applicabile]
22. **Valore di Riferimento** [Il Valore di Riferimento, come determinato dall'Agente per il Calcolo, è:
- [●]
- [specificare modalità di rilevazione]
23. **Ulteriori Business Centers per i Giorni Bancari** [Non applicabile]
- [Milano]
- [●]
24. **Ulteriori o diverse disposizioni su Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti** [●]/[Non applicabile]
25. **Periodo di Tempo** [●]/[5 Giorni Bancari]
26. **Data di Esercizio** [●]
27. **Data di Pagamento** [Il [●] Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione]/[[●]]
28. **Agente per il Calcolo** [●]
29. **Disposizioni relative al Sottostante** Denominazione e descrizione del Sottostante: [Indicare il Sottostante: [Contratti Future su Indici] / [Commodities] [Tasso di Cambio]] [Indicare ove il Sottostante sia esente dall'applicazione del Benchmark Regulation: [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [Indicare Sottostante] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]]/[Non Applicabile].]
- [Indicare ove il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation: [L'amministratore [Inserire il nome dell'amministratore], amministratore del [Indicare Sottostante] [●] [non] [è] incluso nel registro previsto

ai sensi dell'articolo 36 del *Benchmark Regulation*./[Non Applicabile].]

[Indicare se si applicano le disposizioni transitorie del *Benchmark Regulation*: [Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del *Benchmark Regulation*, tali per cui [Inserire nome dell'amministratore] amministratore del [Indicare Sottostante] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere il riconoscimento, l'avallo, o a beneficiare di una decisione di equivalenza]]/[Non Applicabile].]

Fonte di rilevazione: [●]/[Non applicabile]

Valuta di Riferimento del Sottostante: [●]

Sponsor dell'indice: [●]/[Non applicabile]

Valore di Riferimento ai fini della determinazione dell'Importo Differenziale: [●]

Agente per il Calcolo: [●]/[Non applicabile]

ISIN (altro codice dei titoli): [●]/[Non applicabile]

[Mercato di Riferimento / *Screen Page* / Altre fonti di informazioni rilevanti]: [●]/[Non applicabile]

Sede di Negoziazione dei Contratti Derivati: [●]/[Non applicabile]

Fixing Sponsor: [●]/[Non applicabile]

Base di Calcolo (*Day Count Fraction*): [30/360 (ICMA)]/[●]/[Non applicabile]

Convenzione di Calcolo (*Business Day Convention*): [Following Business Day Convention] / [Modified Following Business Day Convention] / [Adjusted] / [Unadjusted] [●]/[Non applicabile]

Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento di Knock Out: [●]/[Non applicabile]

Altro: [●]/[Non applicabile]

Altre informazioni

30. Sistema di Gestione Accentrata (Clearing System(s))

Depositario/i

[Monte Titoli S.p.A.]

[Clearstream Banking AG, Frankfurt (CBF)]

[Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg (CBL) e Euroclear Bank SA/NV come operatore Euroclear System (Euroclear)]

[specificare altro]

31. Dettagli della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato l'emissione

[●]/[Non applicabile]

Condizioni dell'offerta

Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

32. Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta

[Fino a EUR [●] (l'“Ammontare Massimo Offerto”) pari a [●] Certificati]/[●]

- Quantitativo Offerto Minimo

[●]/[Non applicabile]

33. Condizioni cui è subordinata l'Offerta

[L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'ammissione alla negoziazione da parte di [Vorvel Sim S.p.A.]/[Borsa Italiana S.p.A.]/[indicare altro sistema multilaterale di negoziazione] prima della Data di Emissione. L'Emittente si impegna, pertanto, a richiedere l'ammissione dei Certificati alla negoziazione su [il Mercato Vorvel segmento di mercato Vorvel Certificates di Vorvel Sim S.p.A.] [l'EuroTLX[®]] [il SeDeX MTF] [di Borsa Italiana S.p.A.]/[indicare altro sistema multilaterale di negoziazione], in tempo utile per l'emissione del provvedimento di ammissione entro tale data.]

[●]/[Non applicabile]

34. Periodo di Offerta

[●]/[Non applicabile]

- | | | |
|-----|---|--|
| 35. | Facoltà di revoca prima dell'avvio o in corso della Singola Offerta in presenza di circostanze straordinarie | [●]/[Non applicabile] |
| 36. | Facoltà di ritirare l'Offerta | [●]/[Non applicabile] |
| 37. | Prezzo di Offerta | [●] |
| 38. | Data di Regolamento | [●]/[Non applicabile] |
| 39. | Descrizione della procedura di sottoscrizione/acquisto | [●]/[Non applicabile]

<i>(Si indichi inoltre se prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple)</i> |
| 40. | Modalità di adesione nel caso di offerta pubblica di vendita nell'ambito della distribuzione su un MTF | [●]/[Non applicabile] |
| 41. | Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione/acquisto | [I Certificati possono essere sottoscritti in un Lotto Minimo di n. [●] Certificati e multipli.]

[I Certificati possono essere sottoscritti in un Lotto Massimo di n. [●] Certificati pari ad un ammontare massimo di EUR [●]]/[Non è previsto un ammontare massimo sottoscrivibile, fermo restando che l'importo massimo sottoscrivibile in sede di adesione non potrà essere superiore all'Ammontare Massimo Offerto.]

[●]/[Non applicabile] |
| 42. | Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari | [●]/[Non applicabile] |
| 43. | Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità | [●]/[Non applicabile] |
| 44. | Ulteriori informazioni nel caso di offerta pubblica di vendita nell'ambito della distribuzione su un MTF | [●]/[Non applicabile] |

Piano di ripartizione e di assegnazione

- | | | |
|-----|---|--|
| 45. | Offerte o <i>Tranches</i> riservate | [●]/[Non applicabile] |
| 46. | Comunicazione dell'ammontare assegnato | [●] <i>(Indicare le modalità di comunicazione degli importi assegnati a ciascun investitore ed i criteri</i> |

di riparto eventualmente applicabili)/[Non applicabile]

Fissazione del prezzo

47. **Prezzo di Emissione** [•]
48. **Costi inclusi nel Prezzo di Emissione/Offerta** [commissioni di collocamento]
[commissioni di strutturazione]
[•]/[Non applicabile]
49. **Spese e imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione/Offerta** [•]/[Non applicabile]

Collocamento e sottoscrizione

50. **Coordinatore/i dell'offerta e Collocatore/i** [•]/[Non applicabile]
(Ove applicabile, si indichino i Collocatori Garanti)
51. **Altre entità rilevanti coinvolte nell'Offerta/ Distribuzione su un MTF/ Direct Listing** [•]/[Non applicabile]
52. **Organismi incaricati del servizio Finanziario/ Sistema di gestione accentrata** [•]
53. **Impegno di assunzione a fermo** [•]/[Non applicabile]
54. **Accordi di Collocamento/Garanzia** [•]/[Non applicabile]
55. **Modalità di collocamento/distribuzione** [Sportelli]/[Sedi] [dei Collocatori]
[Collocamento on-line]
[Offerta nell'ambito della Distribuzione su un MTF per il tramite di Intermediari Autorizzati [e Collocatore/i]]
[Offerta nell'ambito del *Direct Listing*]
[ove previsto, indicare le modalità di recesso applicabili a seconda del metodo di collocamento]
[•]/[Non applicabile]

Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

56. Domanda di ammissione alla negoziazione [[È stata] / [Sarà] richiesta l'ammissione alla negoziazione su [indicare internalizzatore sistematico o sistema multilaterale di negoziazione: [●]]/ [I Certificati sono negoziati su [indicare internalizzatore sistematico o sistema multilaterale di negoziazione: [●]].]

[I Certificati saranno negoziati su[1] [Mercato Vorvel, segmento di mercato Vorvel Certificates][EuroTLX®][SeDeX MTF] [a partire dal [●]] [entro [●] dalla Data di Emissione] / [I Certificati sono negoziati su [indicare internalizzatore sistematico o sistema multilaterale di negoziazione: [●]]]

[L'Emittente si impegna, pertanto, a richiedere l'ammissione dei Certificati alla negoziazione sul [Mercato Vorvel, segmento di mercato Vorvel Certificates di Vorvel Sim S.p.A.][EuroTLX®][SeDeX MTF] [di Borsa Italiana S.p.A.]/[indicare altro sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico], in tempo utile per l'emissione del provvedimento di ammissione entro la Data di Emissione.] [L'Emittente [●] ha richiesto l'ammissione dei Certificati alla negoziazione sul [Mercato Vorvel, segmento di mercato Vorvel Certificates di Vorvel Sim S.p.A.][EuroTLX®][SeDeX MTF] [di Borsa Italiana S.p.A.]/[indicare altro sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico], che ammetterà i Certificati alle negoziazioni [entro la Data di Emissione]/[entro la Data di Regolamento dei Certificati].] [[Il Mercato Vorvel, segmento di mercato Vorvel Certificates di Vorvel Sim S.p.A.] [Il EuroTLX®][Il SeDeX MTF] [di Borsa Italiana S.p.A.]/[indicare altro sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico] ha ammesso alla negoziazione n. [●] del [●].]

[La data di inizio delle negoziazioni sarà [●] [stabilita da [Vorvel Sim S.p.A.][Borsa Italiana S.p.A.], che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso.]

[La data di inizio delle negoziazioni sarà il giorno lavorativo successivo rispetto alla Data di Emissione.]

[●]/[Non applicabile]

57. Condizioni di negoziazione [●]/[Non applicabile]
58. Data prevista di ammissione alla negoziazione [●]/[Non applicabile]
59. Commissioni di Negoziazione [●]/[Non applicabile]
60. Mercati di negoziazione [●]
61. Mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF dove sono ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe [●]/[Non applicabile]
62. Operatori sul mercato secondario [●] opererà quale [specialist] [market maker] [liquidity provider] sul mercato [●]

Informazioni supplementari

63. Consulenti [●]
64. Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico [●]

[INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nella presente sezione indicazioni supplementari non richieste dalla pertinente nota informativa sugli strumenti finanziari, relative al Sottostante.]

TABELLA APPLICABILE IN CASO DI NEGOZIAZIONE

			[ISIN]
			[Numero di Serie]
			[Numero di Tranche]
			[Numero di Certificati emessi per ogni Serie]
			[Numero di Certificati emessi per ogni Tranche]
			[Codice di Negoziazione]
			[Prezzo di Emissione]
			[Long]/[Short]
			[Strike] / [altro]
			[Livello di Knock Out]
			[Data di Scadenza]
			[Data di Esercizio]
			[Data di Pagamento]
			[Parità]
			[Tasso di Cambio di Riferimento]
			[Lotto Minimo]
			[Lotto Massimo]
			[Data di Emissione]
			[Data di Determinazione]
			[Importo di Knock Out]
			[Sottostante]
			[Sponsor del Sottostante]
			[Valuta di Riferimento del Sottostante]
			[ISIN del Sottostante] [altro specificare]
			[Codice Reuters][Screen Page] / [Altre fonti di informazioni rilevanti]
			[Fonte di rilevazione]
			[Sito Web Fonte di rilevazione]
			[Sito Web Sponsor del Sottostante]
			[Sito Web Emittente il Sottostante]
			[Mercato di Riferimento]
			[Sito Web del Mercato di Riferimento]
			[altro specificare]

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

[Il Responsabile del Collocamento si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive [limitatamente a quanto segue: [●]]].

FinecoBank S.p.A.

[[●] (Responsabile del Collocamento)]

Pagina Bianca